

Le Sezioni Unite ritengono impugnabile il diniego di accesso alla giustizia riparativa e accolgono nel sistema il paradigma *restorative*¹

Paola Maggio², Sofia Maria Pedro³, Veronica Virga⁴

Abstract: *Il contributo analizza la decisione della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 5166/2026) sull'impugnabilità dell'ordinanza di diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p., ricostruendo criticamente il contrasto giurisprudenziale che l'ha preceduta. Le Sezioni Unite, accogliendo la tesi dell'impugnabilità differita ex art. 586 c.p.p. senza distinzione tra reati procedibili a querela e d'ufficio, valorizzano la giustizia riparativa come strumento complementare e costituzionalmente orientato alla funzione rieducativa della pena. Nell'esaminare le questioni rimaste aperte e nel segnalare persistenti resistenze applicative il contributo sottolinea come il precedente nomofilattico sia destinato a rafforzare la fiducia degli operatori nella GR e ad alimentare quel mutamento culturale di sistema necessario per rendere effettiva la coabitazione tra paradigma riparativo e processo penale.*

Parole chiave: *giustizia riparativa; procedimento penale; rieducazione.*

Abstract: *This article examines the ruling of the Italian Court of Cassation (Joint Sections No. 5166/2026) on the appealability of orders denying access to restorative justice programmes under Art. 129-bis c.p.p., critically reconstructing the case law divergence that preceded it. The Joint Sections, endorsing deferred appeal under Art. 586 c.p.p. without distinction between offences prosecutable upon complaint and those prosecutable ex officio, affirm restorative justice as a complementary instrument, constitutionally oriented towards the rehabilitative function of punishment. In examining the issues that remain open and signalling persistent interpretive resistance, the article argues that the Sezioni Unite ruling is poised to strengthen practitioners' trust in RJ and to foster the systemic cultural shift needed for a genuine coexistence of the restorative paradigm and the criminal process.*

Keywords: *restorative justice; criminal proceedings; rehabilitation.*

¹ Pur essendo frutto di una riflessione condivisa, Paola Maggio ha redatto i §§ 5 e 5.1; Sofia Maria Pedro i §§ da 1 a 3.5; Veronica Virga i §§ 4 e 4.1.

² Professoressa ordinaria di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Palermo. E-mail: paola.maggio@unipa.it

³ Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova. E-mail: sofiamariapedro@gmail.com

⁴ Dottoressa di ricerca in Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Palermo. E-mail: veronica.virga@unipa.it

I. La natura della giustizia riparativa e il suo ruolo nell'ordinamento

Nel dibattito giuridico contemporaneo, la giustizia riparativa (in inglese, *Restorative justice*) si sta affermando con crescente frequenza e interesse, sia nella riflessione dottrinale che nella prassi degli operatori del diritto (e.g., giudici, pubblici ministeri, avvocati e operatori dei servizi sociali). Essa viene spesso presentata come un'innovazione significativa — talvolta persino come un paradigma inedito — capace di incidere profondamente sul tradizionale modello afflittivo di gestione dell'illecito penale.

Al centro di questo approccio si colloca un mutamento di prospettiva, che Howard Zehr ha chiaramente sintetizzato nell'espressione «*changing our lenses*»⁵: il reato non è più inteso soltanto come violazione di norme astratte e generali, ma come offesa concreta arrecata alla vittima e alla rete di relazioni in cui essa è inserita. Ne deriva una rinnovata valorizzazione del ruolo attivo delle parti coinvolte, chiamate a partecipare direttamente al percorso di ricomposizione del conflitto. In tale prospettiva, il baricentro si sposta dalla pena — intesa come strumento eteronomo dello Stato, imposto dall'alto e spesso inadeguato a cogliere appieno il danno subito dalla vittima e di soddisfarne i bisogni — alla riparazione, che funge da pilastro portante della giustizia riparativa⁶. In tal senso, la riparazione assume un significato ampio e multiforme: non si esaurisce nella mera punizione del reo, ma si configura come un processo volto a riconoscere e ad affrontare le conseguenze del reato nella loro complessità, tanto con riguardo alla persona offesa quanto al contesto relazionale in cui essa è inserita⁷. Pertanto, attraverso la prospettiva della riparazione, la risposta al reato mira a ripristinare ciò che quest'ultimo ha violentemente negato, inserendo la sanzione stessa all'interno di una struttura dialogica. Questo permette di ristabilire l'equilibrio intersoggettivo nel quale ciascun individuo si rapporti all'altro non come a un "alieno" o a una "*res*", bensì come a un "reciproco"⁸. Alla vittima viene così finalmente riconosciuto un ruolo attivo e centrale nel

⁵ Zehr H., (1990), 178.

⁶ Si segnala che in dottrina si preferisce utilizzare il termine '*restoration*' anziché 'riparazione', poiché, secondo Lode Walgrave, la *restoration* ha un significato olistico e orientato al futuro, mentre la riparazione è intesa come una semplice restituzione o compensazione parziale, spesso materiale, relativa a ciò che è stato danneggiato nel passato. Non tutte le lesioni dei beni penalmente tutelati si prestano infatti a una reintegrazione specifica o per equivalente. Per "rimettere le cose a posto", secondo la terminologia di Walgrave, può essere necessario non solo riportare situazioni e persone alla loro condizione originaria, ma anche andare oltre. Nei casi di maltrattamenti personali, ad esempio, il risarcimento dei soli danni materiali non è sufficiente. In questo senso, la giustizia riparativa non è solo reattiva, cioè volta a rispondere ai reati commessi, ma anche generativa, poiché contribuisce a restituire agli individui rispetto, potere e controllo su sé stessi e sulla propria vita. Per un approfondimento sul tema si veda: Walgrave L., (2008); Reggio F., (2010); Cavalla F., (2004); Chapman T., (2023).

⁷ Questa dimensione ampia e multiforme della riparazione è stata recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 150 del 2022, nell'ambito della cd. riforma Cartabia. L'art. 56 della normativa precisa, infatti, che l'esito simbolico «può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi», mentre l'esito materiale «può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adozione di misure volte a ridurre o eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure a prevenire ulteriori effetti dello stesso».

⁸ Reggio F., (2010), 192.

percorso di ricostruzione dei danni causati dal reato, che comprende sia la riparazione materiale sia forme di riparazione simbolica e relazionale. In questo contesto dialogico e partecipativo, la vittima può esprimere l'impatto dell'offesa subita, ricostruire la propria esperienza e articolare i propri bisogni: essere informata, essere ascoltata, partecipare consapevolmente al processo di reintegrazione e ottenere la restituzione delle perdite materiali, accompagnata dal riconoscimento simbolico del torto subito⁹.

Anche se è stata introdotta in Italia solo di recente, con la cd. riforma Cartabia e il D.Lgs. n. 150 del 2022, la giustizia riparativa non è affatto un fenomeno nuovo. Questo paradigma era già presente in diverse culture e ordinamenti, seppur in forme adattate alle specificità storiche e culturali¹⁰, e ha da sempre rappresentato un modello di risposta al reato fondato sul dialogo, sulla riparazione e sul coinvolgimento attivo delle parti. In questo senso, la giustizia riparativa può essere considerata una dimensione intrinseca all'esperienza umana: un approccio consolidato e costruttivo alla gestione del conflitto, radicato in quella che si potrebbe definire una «sapienza della risposta» presente nella storia dell'umanità¹¹.

Proprio per la sua presenza in contesti diversi e per le molteplici forme che può assumere, essa conserva in realtà una certa vaghezza concettuale, che può farla apparire come un modello effimero e transitorio, anziché come un'occasione concreta per ripensare il nostro approccio alla giustizia penale¹².

La sfida più significativa che la giustizia riparativa pone riguarda il modo in cui un paradigma fondato sulla partecipazione attiva delle parti e sulla riparazione dei danni possa essere inserito in un ordinamento consolidato, strutturato intorno alla pena e a una concezione di giustizia impersonale e formalistica¹³.

A tal proposito, diversi studiosi hanno affermato la teoria dell'«alternatività» della giustizia riparativa, sul presupposto che questa sia un istituto radicalmente autonomo, capace di operare in modo critico rispetto alla definizione della criminalità e alla

⁹ Per un approfondimento sui bisogni della vittima si veda Mannozi G., (2017); Zehr H., (2015); Achilles M. – Zehr H., (2001).

¹⁰ In effetti, diverse comunità avevano già sviluppato una visione riconducibile a quella che oggi definiamo 'giustizia riparativa'. Nelle scritture ebraiche, ad esempio, essa si esprime nel concetto di *shalom*, inteso come una condizione di "tutta rettitudine" nelle relazioni tra le persone, con il Creatore e con l'ambiente. Analogamente, molte culture attribuiscono un valore centrale alle relazioni interpersonali attraverso concetti propri: tra i Māori, "*whakapapa*"; tra i Navajo, "*hozho*"; e, in diverse tradizioni africane, il termine bantu "*ubuntu*". Tali concezioni trovano espressione in pratiche concrete di risposta al reato, come le "*family group conferences*" sviluppate a partire dalle tradizioni Māori in Nuova Zelanda, le "*sentencing circles*" delle comunità aborigene del Canada settentrionale, i tribunali di pace Navajo, le forme di diritto consuetudinario africano e la pratica afghana della "*jirga*". Si veda Zehr H., (2015).

¹¹ Termine utilizzato da Giambattista Vico in Vico G., (1999).

¹² La vaghezza concettuale insita nel paradigma riparativo viene analizzata e approfondita in Wood W. – Suzuki M., (2020); Wood W. – Suzuki M., (2016); Parisi F., (2014). Il timore che la giustizia riparativa possa rappresentare una moda passeggera è stato invece descritto da Maggio P., (2023); Reggio F., (2020); Reggio F., (2023).

¹³ Diversi studiosi si sono soffermati sul come la giustizia riparativa rinneghi ad una concezione del diritto, dell'amministrazione della giustizia e della gestione dei conflitti interpersonali di tipo formalistico e impersonale, criticando, in tal senso, il sistema penale afflittivo, spesso distante dalle complessità esperienziali e relazionali dei soggetti coinvolti. Per un maggiore approfondimento sul tema, si vedano Reggio F. (2010); Reggio F., (2022); Walgrave L., (2008); Walgrave L., (2023); e Zehr H., (1990b).

concettualizzazione della devianza, proponendo essenzialmente l'abolizione del sistema penale¹⁴. Nella dottrina e in fonti internazionali¹⁵ si riscontra un maggiore consenso verso la teoria della 'complementarità' della giustizia riparativa rispetto al sistema penale.

La prospettiva della complementarità riconosce l'autonomia concettuale e metodologica della giustizia riparativa, ma ne evidenzia pure i possibili collegamenti con il sistema penale¹⁶. Gli incontri tra vittima e autore del reato, finalizzati a definire condotte concordate per riparare il danno, presuppongono l'esistenza di un sistema processuale: il fatto è qualificato come reato, la responsabilità dell'autore è accertata e la vittima identificata¹⁷. In questo rapporto reciproco, la giustizia riparativa apporta modalità innovative di gestione del conflitto, mentre il diritto penale fornisce la definizione dei reati e la base normativa necessaria, inclusi strumenti come le forme di non punibilità, l'estinzione del reato o le sanzioni modulabili basate sui programmi riparativi¹⁸. Accogliendo la tesi della complementarità, diventa allora fondamentale garantire alle parti coinvolte la possibilità di accedere alla giustizia riparativa non solo in termini formali e astratti, attraverso la semplice previsione normativa di tale paradigma, ma anche in modo concreto all'interno del processo penale. In questo contesto, è il rito penale ad adattarsi alla natura innovativa e dialogica della giustizia riparativa, integrando pienamente i percorsi riparativi, attivandoli quando necessario, senza alcuna limitazione rispetto al tipo di reato o al grado di giudizio, e registrandone gli effetti, così da rendere concreto ed effettivo il ruolo della giustizia riparativa e i benefici che essa offre alle parti coinvolte¹⁹.

Proprio sulla natura complementare della giustizia riparativa si sono concentrati negli ultimi anni anche importanti contrasti giurisprudenziali. Sebbene di recente si sia compiuto un primo passo verso il riconoscimento dell'innovativa portata della GR e della possibilità di applicarne concretamente i programmi, nel tempo e, ancora attualmente, sono emerse letture distorte del paradigma, che hanno dato luogo a interpretazioni limitative.

Fra tali questioni si inserisce il contrasto giurisprudenziale relativo all'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa culminato nella decisione delle Sezioni Unite sul tema, che consentirà di evidenziare punti di forza e permanenti criticità nella interrelazione fra giustizia tradizionale e paradigma *restorative*.

¹⁴ Cfr. Christie N., (1977).

¹⁵ Ad esempio, gli artt. 3 e 4, Raccomandazione R (99)19; art. 6, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*; preambolo e Annex I.I raccomandazione CM/Rec(2018)8; § 15, iii), Dichiarazione di Venezia.

¹⁶ Mannozi G., (2017), 483.

¹⁷ Reggio F. (2010), 116-117.

¹⁸ Maggio P., (2023), 25.

¹⁹ Camon A. *et al.*, (2023), 788.

2. Il contrasto giurisprudenziale sull'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa

Sul tema dell'impugnabilità al diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, e dunque, all'ordinanza reiettiva *ex art. 129-bis c.p.p.* si sono avvicendate tre diverse letture contrastanti da parte della Corte di Cassazione.

Il primo orientamento giurisprudenziale è riferibile al c.d. caso Baldo, in cui la Corte di Cassazione ha negato ogni possibilità di impugnazione dell'ordinanza con cui l'autorità giudiziaria respinge l'istanza di invio degli interessati ai centri di giustizia riparativa, pronunciando il seguente principio di diritto:

«il procedimento riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime»²⁰.

Per negare, nel caso concreto, l'impugnabilità del provvedimento di diniego ai programmi riparativi, la Corte di Cassazione ha utilizzato tre diverse argomentazioni: (i) il richiamo al principio di tassatività delle impugnazioni; (ii) l'esclusione della riconducibilità delle ordinanze in questione all'art. III, comma 7, Cost., relativo al ricorso per violazione di legge sui provvedimenti di libertà; e (iii) la mancata qualificazione dei provvedimenti di diniego come atti decisori e la loro incapacità di incidere in maniera definitiva su situazioni giuridiche soggettive, senza produrre effetti sostanziali o processuali nel contesto del contenzioso volto alla composizione degli interessi contrapposti²¹.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che

«La possibilità, per il giudice, di disporre 'ex officio' l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omissivo l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità»²².

In questo passaggio, la Corte di Cassazione sembra sovrapporre due distinti poteri attribuiti al giudice dall'art. 129-bis c.p.p.: da un lato, vi è l'iniziativa d'ufficio, che consente di introdurre il tema della giustizia riparativa anche in assenza di una richiesta delle parti e si caratterizza per un'ampia discrezionalità priva di specifici vincoli normativi; dall'altro, la fase valutativa, che interviene una volta sollevata la questione – sia d'ufficio sia su impulso delle parti, e che deve invece conformarsi a criteri legislativi determinati, richiedendo una motivazione adeguata²³. In tale occasione, la Corte utilizza le differenze strutturali tra la giustizia riparativa e la giustizia penale per limitare le garanzie degli interessati in relazione all'accesso e allo svolgimento dei programmi riparativi, riconoscendo al giudice un'ampia discrezionalità nell'invio delle parti ai centri di mediazione

²⁰ Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, Baldo, § 4.

²¹ Bonini V. – Maggio P., (2024), 17-18.

²² Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, Baldo, § 5.1.

²³ Bonini V. – Maggio P., (2024), 16.

ed escludendo un obbligo di attivazione o di motivazione. Coerentemente, la mancata attivazione dei percorsi riparativi o l'omissione dell'avviso alle parti non è ritenuta idonea a determinare nullità.

Il passaggio più significativo del caso Baldo risiede tuttavia nella descrizione della giustizia riparativa come

«un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale, ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale»²⁴.

Come già osservato in un precedente commento alla sentenza²⁵, la descrizione della giustizia riparativa offerta dalla Corte di Cassazione riflette una concezione della stessa come aliena ed estranea al processo penale, con la conseguenza che i relativi atti non sarebbero assistiti dalle medesime garanzie proprie del procedimento penale. In tale prospettiva si colloca il richiamo alla «*competenza umanistico-amministrativa dei Centri per la mediazione*»²⁶, che sembra giustificare l'esclusione della giustizia riparativa dal contesto del processo penale²⁷.

Questo orientamento ha trovato conferma in successive pronunce e in una parte della dottrina, che ha escluso l'impugnabilità dell'ordinanza reiettiva *ex art. 129-bis c.p.p.* per qualsiasi tipo di reato e in qualsiasi grado di giudizio²⁸. Tuttavia, l'adesione a tale impostazione comporta il rischio di trasformare la giustizia riparativa da paradigma complementare del sistema penale a strumento separato e marginale, spostando il rapporto tra i due ambiti dall'idea di un «*binario separato*» a un «*binario morto*», con conseguente perdita di efficacia e rilevanza delle istanze riparative nell'ordinamento²⁹.

Successivamente al caso Baldo, si è affermato un secondo orientamento, sviluppatosi a partire dal c.d. caso Odoli; in tale pronuncia, la Corte di Cassazione, riprendendo in parte l'impostazione già delineata nel caso Baldo, ha rilevato che

«il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale, ma un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, non è parte del procedimento penale ed è retto da principi differenti rispetto a quelli regolativi di quest'ultimo. Tutto questo principalmente perché l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, da un lato, non può avere alcun effetto sfavorevole per l'accusato nel giudizio penale, e, dall'altro, non richiede nemmeno l'esistenza di un procedimento penale in corso, perché è possibile ricorrervi anche dopo l'esecuzione della pena (art. 44, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), ovvero, nel caso di reati perseguibili a querela di parte, anche prima della proposizione della querela (art. 44, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022)»³⁰.

²⁴ Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, Baldo, § 4.

²⁵ Cfr. Pedro S. M., (2024a).

²⁶ Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, Baldo, § 5.

²⁷ Bonini V. – Maggio P., (2024), 19.

²⁸ Cfr. Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2024, n. 8794, Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2024, n. 12986; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2024, n. 24343; Cass. pen., sez. I, 3 luglio 2024, n. 25937; Cass. pen., sez. I, 9 agosto 2024, n. 3287; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2025, n. 7266. Per una dottrina favorevole a questo orientamento, si veda Daraio G., (2025).

²⁹ Bonini V. – Maggio P., (2024), 20.

³⁰ Cass. pen., sez. III, 07 giugno 2024-27 agosto 2024, n. 33152, Odoli, § 2.1.

Rispetto al caso Baldo, la sentenza in esame introduce ulteriori argomentazioni a sostegno della non impugnabilità autonoma dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa. La Corte di Cassazione richiama l'art. 586 c.p.p., secondo cui le ordinanze emesse nella fase preliminare o nel dibattimento, salvo quelle relative alla libertà personale, sono impugnabili solo unitamente alla sentenza, in assenza di una diversa previsione legislativa. Poiché il provvedimento sulla richiesta di accesso ai programmi riparativi è adottato in forma di ordinanza (art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p.) e manca una disciplina specifica, esso non è autonomamente impugnabile³¹.

Tuttavia, la Corte riconosce un'eccezione alla tesi della non impugnabilità del diniego ai programmi di giustizia riparativa per i reati perseguibili a querela soggetti a remissione: in tali casi, l'ordinanza di diniego può essere impugnata insieme alla sentenza, in quanto l'art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p. consente la sospensione del processo fino a 180 giorni su richiesta dell'imputato. Negli altri casi, l'attivazione dei programmi riparativi non incide sul corso del processo, in coerenza con il principio di eccezionalità delle sospensioni e con l'esigenza di ragionevole durata del processo (art. 50, comma 3, c.p.p.)³². Ne consegue che solo in questo ambito limitato il rigetto può influire sull'esito del procedimento e risultare impugnabile in via differita.

Questo orientamento ha trovato conferma in diverse pronunce³³, sebbene abbia suscitato alcune critiche in dottrina, soprattutto perché la Corte ha riconosciuto una forma circoscritta di interazione tra giustizia riparativa e processo penale, subordinando l'impugnabilità del provvedimento alla presenza di specifiche condizioni normative, senza consentire una reale incidenza della giustizia riparativa anche in altre ipotesi di reato³⁴.

Infine, si è affermato un terzo orientamento con la sentenza della Corte di Cassazione del 3 gennaio 2025, n. 131, la quale ha riconosciuto la possibilità di impugnare l'ordinanza reiettiva *ex* art. 129-*bis* c.p.p. indipendentemente dal tipo di reato, precisando che, in assenza di una disciplina specifica, la sua impugnabilità segue la regola generale dell'impugnazione differita prevista per le ordinanze, nei limiti stabiliti dall'art. 586 c.p.p.³⁵

Secondo la Corte di Cassazione, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p. rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa, poiché «*mette in comunicazione*» il processo penale tradizionale al programma riparativo anche nella fase della cognizione. Il giudice, previa instaurazione del contraddittorio (sentendo le parti, i difensori e, se necessario, la vittima), valuta l'ammissibilità dell'invio a un programma riparativo, distinto dal giudizio di fattibilità demandato al mediatore. Tale ordinanza, che può essere emessa in ogni fase e grado del processo, è, secondo la Cassazione, un atto endoprocedimentale adottato nelle forme

³¹ Ivi, § 2.2.2.

³² *Ibid.*

³³ Cfr. Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2024, n. 41429; Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2024, n. 46018; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2025, n. 7266; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2025, n. 1123; Cass. pen., sez. VI, 04 marzo 2025, n. 8918; Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 14338; Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2025, n. 19339.

³⁴ Per una lettura critica al caso Odoli, si veda Virga V., (2025).

³⁵ Maggio P. – Virga V., (2025).

tipiche del processo penale³⁶. La natura giurisdizionale del provvedimento è confermata dalla sua forma (ordinanza), dai tempi e luoghi del processo in cui viene adottato, e dalla preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti, i difensori e, se necessario, la vittima, in relazione alle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p. Tale interpretazione è rafforzata dalla previsione, introdotta con il D.Lgs. n. 31/2024, di una «*finestra di giurisdizione*» tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale. In ragione di queste caratteristiche, non può escludersi l'impugnabilità differita dell'ordinanza *ex art.* 586 c.p.p., anche considerando le ricadute sul trattamento sanzionatorio derivanti dall'esito riparativo, come l'applicazione della circostanza attenuante *ex art.* 62, n. 6, c.p. o la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.³⁷

La Corte sottolinea, dunque, che circoscrivere l'accesso alla giustizia riparativa ai soli reati procedibili a querela comprometterebbe significativamente la portata della riforma Cartabia. La Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e l'art. 44 del D.Lgs. n. 150 del 2022, infatti, riconoscono il diritto a procedure riparative efficaci senza distinzione tra le diverse tipologie di reato, consentendo l'avvio di percorsi riparativi in qualsiasi fase e grado del processo. Dall'analisi delle norme modificate dalla riforma emerge inoltre che, pur riguardando diverse fasi del procedimento e del processo, esse non prevedono alcuna limitazione applicativa legata specificamente alla procedibilità a querela del reato³⁸.

Resta in ogni caso fermo che, solo nei reati perseguibili a querela rimettibile, l'istanza sospende il processo; questo in quanto in tali reati l'esito riparativo estingue il reato, compensando il periodo di sospensione con l'effetto deflattivo sull'anticipata definizione del procedimento, in linea con il principio di ragionevole durata *ex art.* 111 Cost. In ogni caso, l'esito del percorso di giustizia riparativa deve essere valutato dal giudice durante il processo, in quanto può incidere sul trattamento sanzionatorio. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022 chiarisce a tal proposito che la limitazione della sospensione ai soli reati rimettibili risponde a esigenze deflattive, ma nei restanti casi resta possibile richiedere un rinvio per completare il programma e tener conto del suo esito nella determinazione della pena³⁹.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, in netto contrasto con quanto affermato nei casi Baldo e Odoli:

«è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio»⁴⁰.

Diverse pronunce hanno seguito questo orientamento⁴¹, e parte della dottrina ha accolto con favore la decisione secondo cui l'ordinanza di diniego all'accesso ai programmi

³⁶ Cass. pen., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 131, § 3.1.

³⁷ Passafiume S., (2025), 601.

³⁸ Cass. pen., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 131, § 3.2.

³⁹ Ivi, § 3.3.

⁴⁰ Ivi, § 3.4.

⁴¹ Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 14338; Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2025, n. 30455; Cass. pen., sez.

di giustizia riparativa è sempre impugnabile⁴². Tuttavia, dopo la pubblicazione di questa sentenza, la Corte di Cassazione ha continuato a manifestare orientamenti contrastanti, oscillando tra le tre diverse interpretazioni sulla natura della giustizia riparativa e, di conseguenza, sulla possibilità di impugnare i suoi provvedimenti. Questa incertezza interpretativa e, soprattutto, applicativa ha così reso necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite tramite ordinanza del 28 marzo 2025, con l'obiettivo di dirimere il conflitto giurisprudenziale e sottoporre alle stesse il seguente quesito:

«Se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.»⁴³.

3. Le interpretazioni contrastanti sulla natura della giustizia riparativa prima della decisione delle Sezioni Unite

In attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite, avvenuto il 9 febbraio 2026, si sono succedute numerose sentenze della Corte di Cassazione che, pur concentrandosi sull'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, hanno messo in luce molteplici aspetti di tale paradigma. Alcune di queste pronunce, considerate emblematiche, saranno oggetto di analisi nel presente articolo. Esse hanno contribuito a delineare prospettive sempre più articolate sulla natura della giustizia riparativa, mettendone in luce la complessità, anche in ragione della sua intrinseca vaghezza concettuale: talvolta anticipando interpretazioni poi recepite dalla decisione delle Sezioni Unite circa il ruolo e la funzione della giustizia riparativa nel rapporto con il processo penale⁴⁴; altre volte prospettando soluzioni del tutto incompatibili con quelle successivamente adottate dalla Corte⁴⁵; altre ancora sollevando questioni e criticità non espressamente affrontate dalle Sezioni Unite⁴⁶.

VI, 24 luglio 2025, n. 27072.

⁴² Maggio P. – Virga V. (2025); Passafiume S., (2025); Fiorentin F. (2025).

⁴³ Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2025, n. 14833, § 7.

⁴⁴ Significative, in tal senso, risultano alcune pronunce della Corte di Cassazione che, ben prima dell'intervento delle Sezioni Unite, avevano escluso l'esistenza di un diritto incondizionato di accesso ai programmi di giustizia riparativa, sottolineando la centralità del criterio dell'utilità dell'invio e affermando l'inammissibilità delle richieste meramente generiche. Per un approfondimento si rinvia ai §§ 3.2 e 3.3 del presente contributo.

⁴⁵ La giustizia riparativa viene inizialmente ricondotta dalla Corte Costituzionale a un fenomeno extra-processuale e quindi esterno al processo penale (si veda § 3.1 del presente contributo). Le Sezioni Unite, tuttavia, ne offrono una lettura diversa, chiarendo che a non avere natura giurisdizionale non è la decisione del giudice sull'accesso delle parti ai programmi riparativi, ma il programma di giustizia riparativa in quanto tale.

⁴⁶ Pur richiamando la possibilità di accedere a percorsi di mediazione con vittima aspecifica, le Sezioni Unite non chiariscono in che modo tale modalità possa, in assenza del consenso della vittima e/o dei suoi familiari, risultare comunque coerente con i principi e gli obiettivi della giustizia riparativa. Sul punto, un maggiore approfondimento si rinviene invece nella sentenza Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 40791, ulteriormente sviluppata da Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2026, n. 8653, entrambe analizzate al

3.1. La giustizia riparativa come fenomeno extraprocessuale esterno al processo penale in una recente sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza del 24 luglio 2025, n. 128, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo all'art. 420-*quater*, comma 4, c.p.p. Il dubbio di costituzionalità concerneva, in particolare, la mancata previsione, nella sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di un avviso relativo alla facoltà di accesso ai programmi di giustizia riparativa. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, articolando la propria motivazione su tre distinti profili: (i) la natura della giustizia riparativa, (ii) i limiti del sindacato di costituzionalità in materia processuale e (iii) la comparazione con l'omessa previsione di avvisi analoghi in relazione ai riti alternativi⁴⁷. Il presente contributo si concentra sul primo di tali profili, ovvero sulla ricostruzione della natura della giustizia riparativa operata dalla Corte.

Secondo la Corte Costituzionale, il sistema della giustizia riparativa risponde ad una logica fondamentalmente binaria:

1. per i reati perseguibili a querela rimettibile, essa può assumere i connotati di una vera e propria alternativa alla giurisdizione penale: l'esito riparativo positivo può, infatti, sfociare nella non proposizione della querela ovvero nella sua remissione, determinando così l'estinzione del reato;
2. per tutte le altre fattispecie, invece, la giustizia riparativa si pone in rapporto di complementarità rispetto al processo contenzioso: può svolgersi parallelamente al procedimento penale, rispetto al quale è garantita una rigorosa impermeabilità delle dichiarazioni rese in sede di mediazione.

Ne discende che la giustizia riparativa, definita dalla Corte come una fase del tutto eventuale, non è riconducibile alla categoria del procedimento incidentale sovrapposto a quello di cognizione, configurandosi piuttosto come un

«[...] post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo.

Invero, si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto - il mediatore - che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di 'curare' le conseguenze derivanti dal reato»⁴⁸.

La questione relativa alla mancata conoscenza della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa viene dunque scrutinata dalla Corte a partire da un presupposto fondamentale: la giustizia riparativa non ha natura giurisdizionale. Non costituisce un

§ 3.4 del presente contributo. Parimenti, la decisione delle Sezioni Unite non affronta espressamente il tema dell'eventuale incidenza della mancanza di Centri di giustizia riparativa sul territorio quale possibile ostacolo all'accesso ai programmi, questione invece esaminata nelle pronunce richiamate al § 3.5 del presente contributo.

⁴⁷ Naimoli C. – Penco E., (2026), 207.

⁴⁸ Corte cost., 24 luglio 2025, n. 128, § 3.2.

procedimento speciale né un procedimento incidentale (non riguardando la medesima *regiudicanda* del processo penale), e non si pone nemmeno in rapporto di complementarietà con esso⁴⁹. Secondo la Corte, si tratta, invece, di un programma di attività extraprocessuale che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e il cui esito rileva sul solo piano sanzionatorio, potendo incidere sulle circostanze attenuanti, sulla commisurazione della pena o sulla concessione della sospensione condizionale. Ne consegue che, in ordine alla denunciata disparità di trattamento con la previsione dell'avviso in favore dell'imputato reperibile, l'omessa previsione nella sentenza *ex art. 420-quater c.p.p.* dell'avviso della facoltà di accedervi non può essere ritenuta idonea a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poiché si è al di fuori del 'procedimento' penale e quindi dell'ambito di applicazione dell'art. 24 Cost., anche nella dimensione del cd. diritto di autodifesa denunciata dal ricorrente⁵⁰.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte chiarisce che l'esito riparativo può bensì essere valorizzato dal giudice, come attenuante, come criterio di commisurazione della pena o come presupposto per benefici processuali, ma in quanto semplice «*elemento di fatto*» sopravvenuto al reato, valutabile alla stessa stregua di altre circostanze *post-factum*, prima tra tutte il risarcimento del danno⁵¹.

A una prima lettura, l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale potrebbe sembrare poco incline a una piena valorizzazione del paradigma riparativo come un "binario separato" rispetto al sistema penale tradizionale⁵². La giustizia riparativa viene infatti qualificata come un «*post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale*» e come un «*programma*» privo di natura giurisdizionale, con un accostamento al risarcimento del danno che non manca di suscitare perplessità sul piano concettuale, considerata la non sovrapponibilità rispetto al concetto stesso di *restoration*, che non si esaurisce per definizione in un mero risarcimento economico⁵³.

⁴⁹ Naimoli C. – Penco E., (2026), 207.

⁵⁰ Corte cost., 24 luglio 2025, n. 128, § 6.

⁵¹ Ivi, § 3.2.

⁵² Si segnala che la descrizione della giustizia riparativa elaborata dalla Corte costituzionale è stata recepita dalla Corte di cassazione in una pronuncia che, tuttavia, non ha affrontato il tema dell'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi riparativi, avendo dichiarato le relative doglianze inammissibili per ragioni di ordine strettamente processuale (i.e., la mancata impugnazione dell'ordinanza di rigetto congiuntamente alla sentenza, sul presupposto che, in materia di giustizia riparativa, sia ammessa soltanto un'impugnazione differita, nonché la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adozione di una successiva ordinanza di rigetto). Per un maggiore approfondimento, si veda la sentenza Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2025, n. 34160.

⁵³ In dottrina si sottolinea come, in materia di giustizia riparativa, sia improprio l'uso del termine 'danno' negli ordinamenti di tradizione romanistica, poiché esso richiama la dimensione compensativa propria della riparazione civilistica, assai più limitata rispetto alla *restoration*, la quale, oltre a non essere descritta come violazione di una generale ed astratta categoria giuridica in cui si ascrive il reato, supera il semplice risarcimento economico, mirando a riparare il pregiudizio concreto subito dalla vittima anche attraverso gesti simbolici e non soltanto materiali. Per un maggiore approfondimento su tale aspetto, si veda Soulou K., (2023), Donini M., (2022).

3.2. L'assenza di automatismi nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa e l'interpretazione del criterio dell'«utilità»

Uno degli aspetti più dibattuti in tema di applicabilità della giustizia riparativa riguarda i criteri per poter accedere alla giustizia riparativa. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che non basta presentare la sola richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, in quanto tale richiesta non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto, oltre a valutare che il programma non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, il giudice deve valutarne la utilità⁵⁴.

Il criterio dell'utilità, già prima del deposito della sentenza delle Sezioni Unite, si presenta come quello di più difficile definizione sul piano interpretativo. A titolo esemplificativo, nella sentenza 28 novembre, n. 38649, la Corte di Cassazione, richiamando il caso Baldo, aveva inizialmente affermato che

«Il procedimento riparativo disciplinato dall'art. 129-bis c.p.p. non ha natura giurisdizionale; il programma riparativo e le attività che gli sono proprie non appartengono al procedimento penale, ma piuttosto si risolvono in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale e anzi incompatibili con quelle del processo penale»⁵⁵.

La medesima pronuncia dava poi atto che il contrasto interpretativo era stato risolto dalle Sezioni Unite nel senso di affermare l'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza tuttavia soffermarsi sulle relative motivazioni, non ancora depositate al momento della decisione: la sentenza richiamata, infatti, era stata pubblicata anteriormente al febbraio 2026, quando è intervenuto il deposito della pronuncia delle Sezioni Unite.

Ciò posto, secondo la Corte, l'accesso alla giustizia riparativa non rappresenta un vero e proprio «diritto» dell'imputato, essendo rimesso a una valutazione preliminare del giudice in ordine all'utilità del percorso, da compiersi alla luce della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e delle condizioni della persona offesa. Nel caso di specie, il diniego da parte della corte di merito era giustificato da un'assenza di utilità del percorso, data da una pluralità di elementi convergenti: l'imputato, pur avendo ammesso i fatti contestati (in quanto riconosciuti dalle vittime e non per spontanea ammissione) non aveva mai manifestato, nel corso del giudizio, alcun interesse a instaurare un contatto con le persone offese; queste ultime, inoltre, non erano neppure indicate in modo specifico nell'istanza proposta dal difensore, la quale risultava, tra l'altro, del tutto priva di una motivazione specifica. A ciò si aggiungeva che le vittime non avrebbero tratto alcun beneficio effettivo dall'avvio del percorso riparativo, in ragione della natura dei reati

⁵⁴ A titolo esemplificativo si vedano Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2025, n. 38498, e Cass. pen., sez. VI, 23 dicembre 2025, n. 41239.

⁵⁵ Cass. pen., sez. II, 28 novembre 2025, n. 38649, § I.

oggetto del giudizio, connessi alla loro attività commerciale (i.e., furto, rapina e lesioni personali).

In tale prospettiva, la Corte ha ribadito che la giustizia riparativa presuppone un autentico e personale impegno dell'imputato ad accedere al percorso, il che giustifica la previsione legislativa della presentazione personale dell'istanza, ovvero a mezzo di procuratore speciale. Non è dunque sufficiente una mera ammissione degli addebiti, ma è richiesta una effettiva revisione critica del proprio comportamento, accompagnata dalla concreta volontà di riparare, quantomeno «il pregiudizio morale derivante dall'illecito attraverso una mediazione con la persona offesa, la quale deve essere tutelata rispetto a iniziative meramente strumentali o potenzialmente pregiudizievoli»⁵⁶.

La Cassazione non coglie appieno la natura della giustizia riparativa. In un primo momento, infatti, ne esclude la natura giurisdizionale, traendone la conseguenza della non impugnabilità dei relativi provvedimenti; successivamente, tuttavia, richiama l'intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno invece risolto la questione in senso opposto, affermando l'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa. La motivazione, inoltre, appare valorizzare prevalentemente una dimensione "morale" della riparazione, più che la concreta volontà — e necessità — di porre rimedio al danno subito dalla vittima e, ove rilevante, dal suo entourage relazionale. In questa prospettiva, si intravede il rischio di ricondurre il criterio dell'utilità a una sorta di ravvedimento morale dell'autore del reato, anziché ancorarlo alla effettiva realizzazione di forme di riparazione materiali e/o simboliche.

Altra parte della giurisprudenza ha invece sottolineato come il criterio dell'utilità non possa essere confuso con un effetto utilitaristico sulla posizione sanzionatoria dell'autore del reato, prospettiva che finirebbe per marginalizzare proprio le esigenze di riparazione della vittima e, più in generale, la natura stessa della giustizia riparativa⁵⁷. Quest'ultima, infatti, non può essere piegata a logiche meramente strumentali, ma si fonda su capisaldi quali il dialogo, la riparazione e il coinvolgimento attivo delle parti.

Alla luce di tali coordinate, anche elementi quali la mancata attivazione dell'autore del reato (e.g., l'assenza di iniziative volte a un avvicinamento alla persona offesa, la mancata offerta di un risarcimento, anche solo simbolico, o l'omessa indicazione delle ragioni di utilità del percorso) possono certamente assumere rilievo nella valutazione giudiziale⁵⁸. Tuttavia, tali aspetti non dovrebbero essere letti in una chiave esclusivamente morale, ma, piuttosto, in relazione all'effetto utile che il percorso di giustizia riparativa in concreto è in grado di produrre: da un lato, rispetto all'autore del reato, consentendogli di assumere attivamente — e non solo passivamente — la responsabilità del danno cagionato; dall'altro, rispetto alla vittima, offrendo uno spazio in cui esprimere i propri bisogni e la propria prospettiva, e nel quale le ferite derivanti dal reato possano essere riconosciute e ricucite in un percorso di effettiva riparazione.

⁵⁶ Ivi, § 1.2.

⁵⁷ Cfr. Cass. pen., sez. VI, Sent., 01 dicembre 2025, n. 38815; Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2026, n. 8643.

⁵⁸ Cfr. Cass. pen., sez. II, 5 marzo 2026, n. 8643.

3.3. L'inammissibilità per genericità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa

Oltre a ribadire che non sussiste alcun automatismo nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa, la Corte di Cassazione ha in più occasioni dichiarato l'inammissibilità delle relative istanze per difetto di specificità⁵⁹.

In particolare, è stato chiarito che la mancata risposta del giudice alla richiesta di ammissione a un percorso di giustizia riparativa non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione qualora, nell'atto di appello, non sia stata formulata alcuna specifica doglianza sul punto e la richiesta non sia stata reiterata in modo specifico⁶⁰. Parimenti, risulta inammissibile una censura che non richiami alcun passaggio dell'ordinanza reiettiva *ex art. 129-bis c.p.p.*⁶¹ e, soprattutto, richiami soltanto il contenuto delle disposizioni di legge. Sul punto, la Corte di Cassazione, nella sentenza 7 gennaio 2026, n. 415, ha infatti evidenziato che:

«Né, d'altro conto, tali specifici elementi sono stati allegati nel motivo di ricorso all'esame, essendosi il ricorrente limitato a richiamare il contenuto delle disposizioni di legge, senza lumeggiare la concreta utilità, per la composizione del conflitto in essere con la parte civile, della sua partecipazione, assieme a quest'ultima, ad un programma di giustizia riparativa. In tal senso, occorre dare seguito all'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di impugnazione del diniego di accesso alla giustizia riparativa, la prospettazione dell'interesse all'impugnazione, richiesta ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non può limitarsi a invocare genericamente l'istituto, ma deve dimostrare la sua concreta incidenza, sia pure potenziale, sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., in motivazione).»⁶²

La necessità di impugnare specificamente l'ordinanza reiettiva *ex art. 129-bis c.p.p.* si desume, sul piano sistematico, anche dall'art. 581 c.p.p., il quale prevede che l'impugnazione debba enunciare specificamente, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce; le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; le richieste, anche istruttorie; nonché i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna domanda. Attraverso tale disposizione, più volte oggetto di diverse riforme, il legislatore, con l'obiettivo di prevenire impugnazioni generiche o meramente dilatorie, ha inteso valorizzare «l'opportunità di consentire in sede di legittimità la verifica della non manifesta infondatezza del ricorso [art. 606, comma 3], [...], nonché di permettere la verifica dell'interesse ad impugnare»; per tale ragione, si è ritenuto di tipizzare gli elementi che il gravame deve enunciare in modo specifico⁶³. Inoltre, l'art. 33, comma 1, della riforma Cartabia ha introdotto all'art. 581 c.p.p. un nuovo comma 1-bis, riguardante unicamente l'appello, a norma del quale quest'ultima tipologia d'impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ciascuna richiesta,

⁵⁹ Ad esempio in Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2025, n. 38498 e in Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2026, n. 6725.

⁶⁰ Cfr. Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2025, n. 31282.

⁶¹ Cfr. Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2026, n. 6725.

⁶² Cass. pen., sez. V, 7 gennaio 2026, n. 415, § 1.1.

⁶³ AA. VV., (1988), 288 ss.

non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione oggetto di gravame⁶⁴.

Oltre che sul piano strettamente procedurale, la valorizzazione della necessità di una specifica deduzione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione dell'ordinanza reiettiva si radica nell'esigenza che in capo all'impugnante sussista un interesse attuale e concreto all'impugnazione e, correlativamente, alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa. In tale prospettiva, il mero richiamo generico alle disposizioni di legge, non accompagnato dalla prospettazione di un effettivo coinvolgimento nel percorso riparativo, rischia di tradursi in un uso soltanto strumentale del paradigma nel contesto del giudizio penale. Ne emerge, al contrario, la necessità che la giustizia riparativa sia effettivamente vissuta e compresa dai suoi partecipanti, quale percorso che non può essere ridotto a strumento strategico di prevaricazione dei propri interessi nell'ambito del processo penale.

3.4. Il ruolo della mediazione 'aspecifica' nella definizione della giustizia riparativa

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa anche mediante il ricorso alla c.d. vittima surrogata o aspecifica, ossia una persona diversa dalla vittima del reato per il quale si procede.

In tale prospettiva si colloca già un precedente significativo della Corte d'assise di Busto Arsizio, nel c.d. caso Fontana-Maltesi, che ha accolto la richiesta dell'imputato di essere ammesso ai percorsi di giustizia riparativa, nonostante i familiari della vittima di un omicidio aggravato dall'occultamento di cadavere avessero manifestato la propria indisponibilità all'incontro⁶⁵. La decisione muoveva dalla considerazione che la giustizia riparativa non si limita alla ricomposizione del conflitto tra autore e vittima del reato, ma mira più ampiamente alla ricucitura della frattura sociale generata dal fatto illecito, perseguendo anche finalità di carattere pubblicistico e di promozione della sicurezza sociale⁶⁶.

Come evidenziato in altra sede⁶⁷, la mediazione con vittima surrogata è sempre stata definita dalla letteratura internazionale come '*quasi-restorative*', poiché non prevede l'incontro diretto dell'autore del reato e della vittima, bensì con una vittima di un reato analogo⁶⁸. Proprio per questa sua natura non completamente *restorative*, questo tipo di mediazione ha riportato in dottrina orientamenti sia benevoli che critici⁶⁹.

⁶⁴ Per un maggiore approfondimento, si veda Gialuz M., (2023).

⁶⁵ Cfr. Corte di Assise Busto Arsizio, ordinanza, 19 settembre 2023, Fontana-Maltesi.

⁶⁶ AA. VV., (2023), 297.

⁶⁷ Cfr. Pedro S. M., (2024b).

⁶⁸ Biondo F. – Parisi F., (2024), 202.

⁶⁹ Gli aspetti positivi della mediazione con vittima surrogata indicano che tale approccio (i) potrebbe garantire un'uguaglianza sostanziale, superando le possibili eccessive richieste della vittima diretta e soddisfacendo le aspettative riparative di una vittima surrogata; (ii) evita che il percorso di rieducazione dell'autore dipenda esclusivamente dalla disponibilità della vittima diretta o indiretta a partecipare alla mediazione; (iii) consente alla vittima surrogata di beneficiare di un percorso riparativo, anche se non ha potuto confrontarsi con l'autore del reato; e (iv) potrebbe rendere la giustizia riparativa più compatibile

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di accedere a percorsi di mediazione aspecifica, valorizzando altresì il diritto dell'imputato di essere ammesso a tale forma di giustizia riparativa anche indipendentemente dal consenso della vittima.

Con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 40791, per esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. e della valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., richiamato dall'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, il giudice deve tenere conto non soltanto dei programmi di giustizia riparativa conclusi con esito positivo, ma anche di quelli non sfociati in un esito riparativo per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, come, ad esempio, il mancato reperimento di una vittima aspecifica. Secondo la Corte, non risulta ragionevole un'interpretazione del sistema normativo che equipari l'assenza di esito riparativo dovuta a circostanze indipendenti dall'imputato con quella derivante, invece, dalla sua mancata adesione ai principi della giustizia riparativa o dalla sua insufficiente partecipazione al programma.

Nel caso di specie, il percorso di giustizia riparativa non si era concluso con esito positivo per ragioni non imputabili all'imputato, segnatamente il rifiuto della vittima specifica e la mancata individuazione di una vittima aspecifica. Ne consegue che, ai fini sia dell'attenuante sia del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la volontà dell'imputato nonché la sua effettiva e proficua partecipazione al percorso di giustizia riparativa⁷⁰.

Nella sentenza del 5 marzo 2026, n. 8653⁷¹ la Corte di Cassazione è tornata sul tema della mediazione aspecifica, affermando, in primo luogo, che:

«la giustizia riparativa si fonda sulla concezione del reato non solo come violazione di una norma, ma anche quale frattura sociale determinata dall'incrinarsi della fiducia nel reo e dalla violazione di valori condivisi dalla comunità. Pertanto, in via complementare e trasversale rispetto al sistema giudiziario penale tradizionale, l'istituto non si preoccupa della punizione della persona indicata quale autore del reato, quanto, piuttosto, della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione, al punto da far crescere nell'individuo predicato autore del fatto di

con la dimensione pubblica del sistema penale, piuttosto che limitarla a una sfera privata. Al contempo, la dottrina sottolinea diverse problematiche: (i) la mediazione con vittima surrogata potrebbe generare fenomeni di vittimizzazione secondaria, non rispettando adeguatamente il dolore delle persone offese e il loro diritto al riconoscimento della sofferenza personale; (ii) questo approccio rischia di ridurre la gravità del reato a una questione di funzionalità, con una spersonalizzazione dei protagonisti del reato; (iii) i termini 'aspecifico' e 'surrogato' indicano una sostituzione impersonale delle vittime reali con rappresentanti generici, che non riflettono l'esperienza unica del reato; e (iv) sebbene la mediazione aspecifica possa estendere il paradigma della giustizia riparativa, il suo uso su larga scala potrebbe essere criticabile per un eccessivo orientamento all'efficienza, sacrificando il riconoscimento individuale e autentico delle vittime (Ivi, 201-202).

⁷⁰ Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 40791, §§ 1.3.4-1.3.5.

⁷¹ La sentenza ha suscitato particolare interesse anche da parte dei *mass media*, in ragione del fatto che la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione impugnata, relativa a un imputato condannato per atti di violenza sessuale su minore, limitatamente al diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Si veda, a titolo esemplificativo, Negri G., (2026).

reato un concetto di responsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionata nella sua dimensione globale. In quest'ottica, il sistema di giustizia riparativa può declinarsi non come strumento al servizio esclusivo delle vittime, ma di tutti i protagonisti del 'conflitto' originato dal "fatto" per cui è procedimento, che vengono messi sullo stesso piano, 'spazio neutro' che, secondo autorevole dottrina, prevede ragionevolmente l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, 'dispositivo' concettualmente agli antipodi rispetto alle logiche di transazione economica dei conflitti, funzionale alla piena reintegrazione dell'individuo, e, per tale tramite, ad impedire la commissione di nuovi reati e, di conseguenza, a garantire una maggiore sicurezza della comunità»⁷².

La Corte ha quindi osservato che l'art. 129-*bis* c.p.p., in materia di invio e autorizzazione all'accesso ai programmi di giustizia riparativa, non richiede necessariamente il consenso della persona offesa dal momento che la riforma Cartabia ha previsto espressamente la possibilità di accedere a percorsi di mediazione anche con vittima surrogata o aspecifica, ossia con persona offesa da un reato diverso rispetto a quello per cui si procede. In tale quadro, la disciplina delinea un sistema improntato a un'ampia valutazione di 'utilità' del programma, rimessa al giudice tanto ai fini dell'invio quanto dell'autorizzazione, da esercitarsi in concreto alla luce degli effetti del reato sui singoli e sulla collettività, piuttosto che attraverso rigidi automatismi preclusivi fondati sulla mera mancanza di interesse della persona offesa⁷³. La sentenza ha valorizzato, altresì, l'irrilevanza della mancata ammissione del fatto da parte della persona indicata come responsabile, evidenziando come la giustizia riparativa si collochi su un piano autonomo e distinto rispetto al procedimento penale. In tale prospettiva, la disciplina non richiede infatti

«alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto la sussistenza di una responsabilità penale, né si occupa di questa, né, tanto meno, si può ritenere che la partecipazione al programma possa essere intesa di per sé come un'ammissione implicita di responsabilità penale»⁷⁴.

Infine, è stato escluso che assuma rilievo la mancata offerta risarcitoria da parte dell'imputato, atteso che la giustizia riparativa non punta al ripianamento economico del danno inflitto ed è lontana dalla logica mercantile della transazione economica, non puntando ad una mera monetizzazione della giustizia penale⁷⁵.

Poiché la giustizia riparativa deve rappresentare un paradigma accessibile in ogni fase del procedimento, e non riducibile a una dimensione meramente volontaristica, la mediazione con vittima surrogata può effettivamente perseguirne gli obiettivi solo nella misura in cui siano adeguatamente considerati i bisogni di tutti i soggetti coinvolti, comprese le vittime dirette e indirette⁷⁶. Le sentenze in commento consentono di interrogarsi sulle condizioni di applicabilità di tale forma di mediazione in presenza di un espresso diniego della persona offesa.

⁷² Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2026, n. 8653, § 4.

⁷³ Ivi, § 5.1.

⁷⁴ Ivi, § 6.5.3.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Biondo F. – Parisi F., (2024), 202.

Appare fondamentale evitare automatismi che prevedano, come passo successivo, il ricorso alla vittima aspecifica nel caso in cui una delle parti non accetti la mediazione. La giustizia riparativa necessita di tempo affinché le parti possano riconoscersi, mentre un semplice provvedimento che accetta l'indisponibilità dei familiari della vittima e sostituisce rapidamente la vittima con una aspecifica può compromettere il dialogo e la futura disponibilità dei familiari a fidarsi del sistema giudiziario⁷⁷. In tale prospettiva, il rischio è che, più che perseguire un'effettiva riparazione, si finisca per non tenere adeguatamente conto delle motivazioni sottese al rifiuto espresso dalla vittima, aggirando così in concreto alcuni dei capisaldi della giustizia riparativa, quali la centralità delle relazioni interpersonali, nonché i bisogni di ascolto e di informazione delle persone coinvolte.

3.5. La tardiva istituzione dei Centri di giustizia riparativa come ostacolo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa

L'aspetto forse più problematico nell'applicazione concreta della giustizia riparativa nell'ordinamento italiano ha riguardato la tempistica di istituzione dei Centri di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale, che sono operativi solo dal mese di febbraio del 2026⁷⁸.

La Corte di Cassazione, in più occasioni, pur affermando l'impugnabilità del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, ha mostrato oscillazioni con riferimento ai casi in cui il rigetto sia motivato dalla mancata istituzione di un Centro di giustizia riparativa⁷⁹. Emblematica, in tal senso, è la sentenza 1° luglio 2025, n. 24149, nella quale la Corte, dopo aver ribadito in linea di principio l'impugnabilità dell'ordinanza in questione aderendo al terzo orientamento, ha censurato la decisione fondata sulla mancata istituzione del Centro nel distretto di Lecce, affermando che

«[...] ribadita l'astratta ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di cui discute, se ne deve rimarcare la illegittimità rispetto alla prima ratio decidendo, ossia la mancata istituzione nel distretto di Lecce del Centro di giustizia riparativa, non potendo ricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla sua sfera volitiva (anche se non può sottacersi che la mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa pone seri interrogativi circa l'efficacia operativa del nuovo istituto)»⁸⁰.

In un'altra sentenza, ossia la sentenza del 15 luglio 2025, n. 31282, la Corte di Cassazione aveva richiamato il contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni Unite senza prendere alcuna posizione sul tema dell'impugnabilità dell'ordinanza reiettiva, per poi nel caso di specie dichiarare che l'imputato non solo non aveva censurato l'omessa risposta alla richiesta di ammissione al percorso di giustizia riparativa, ma ne aveva preso atto, riconducendola all'assenza di un sistema strutturato nell'ambito giudiziario di riferimento idoneo a ricevere tale percorso⁸¹.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Si veda il comunicato ministeriale Ministero della Giustizia (2026).

⁷⁹ Si veda a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. III, 04 dicembre 2025, n. 39156.

⁸⁰ Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2025, n. 24149, § 4.

⁸¹ Cass. pen. sez. V, 15 luglio 2025, n. 31282, § 2.

In realtà, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa quale possibile ostacolo all'accesso ai relativi programmi pure nell'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite. In tale occasione, si è escluso che tale circostanza possa determinare una mancanza di interesse concreto ed attuale ad impugnare. A fondamento di questa conclusione, l'ordinanza valorizza le disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa, le quali fanno espresso riferimento ai «*servizi esistenti*», ossia ai servizi di giustizia riparativa in ambito penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero operanti sulla base di protocolli d'intesa con uffici giudiziari o altri enti pubblici. Tali servizi risultano, peraltro, coordinati nell'ambito della «*conferenza locale per la giustizia riparativa*», anch'essa istituita dalla riforma. La stessa Corte ha inoltre evidenziato come, nella prassi applicativa, centri già operativi anteriormente alla riforma continuino a svolgere la propria attività in forza di protocolli stipulati con gli uffici giudiziari, assicurando così, in concreto, la continuità dell'offerta dei programmi di giustizia riparativa⁸².

Si rinvengono, infatti, pronunce nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa in un determinato territorio non costituisce un ostacolo alla partecipazione ai relativi percorsi. Nella sentenza del 19 dicembre del 2025, n. 40791, la Corte ha chiarito che, perché i principi di giustizia riparativa introdotti dalla riforma Cartabia possano trovare effettiva attuazione, è indispensabile attivare e accreditare i Centri dedicati e avvalersi di mediatori adeguatamente qualificati. In questa prospettiva si è inserito un passaggio importante sul 22 ottobre 2025, data di sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra Stato, Regioni, Province e Comuni per l'istituzione e la gestione di 36 Centri di giustizia riparativa distribuiti sull'intero territorio nazionale. Si è trattato, tuttavia, in larga parte di un riconoscimento formale di realtà già esistenti e operative; già prima di tale momento, infatti, alcuni imputati e condannati erano stati inviati presso questi Centri per partecipare ai programmi di giustizia riparativa. Ciò ha consentito a tali pratiche di iniziare comunque a produrre effetti concreti, anche in assenza di un assetto istituzionale pienamente definito. Pertanto, la Corte ha affermato che:

«[...] la mancata istituzione formale dei Centri non rappresenta, né ha rappresentato nel caso di specie, un ostacolo per l'applicazione dei benefici conseguenti alla partecipazione del programma di giustizia riparativa, dovendosi dare prevalenza come ha fatto la Corte territoriale con i coimputati ad una concezione sostanzialistica della giustizia riparativa»⁸³.

Anche nella sentenza del 29 gennaio 2026, n. 3632, la Corte di Cassazione, dopo aver richiamato la decisione delle Sezioni Unite, ha affrontato il tema della mancata presenza dei Centri di giustizia riparativa nel territorio di riferimento. La Corte ha ritenuto manifestamente illogico il rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa fondato sull'inesistenza, nel territorio di riferimento, di Centri di giustizia riparativa. L'ordinanza reiettiva adottata dalla Corte d'appello si configura, in realtà, non tanto come un rigetto, quanto piuttosto come un non luogo a provvedere allo stato, basato sul rilievo della «*attuale inesistenza sul territorio di Centri di giustizia riparativa*».

⁸² Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2025, n. 14833, § 6.

⁸³ Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2025, n. 40791, § 1.3.2.

È vero che il legislatore delegato ha rimesso a successivi decreti interministeriali – da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma (e dunque entro il 30 giugno 2023) – sia l'istituzione dell'elenco dei mediatori, sia la disciplina della loro formazione teorica e pratica, nonché delle modalità di accesso e della prova finale necessaria, unitamente all'accREDITAMENTO presso il Ministero della giustizia, per l'esercizio dell'attività di mediatore (artt. 59, comma 10, e 60, comma 2, D.Lgs. n. 150/2022). Parimenti, è stata rinviata a tali atti l'istituzione di una Conferenza centrale e di Conferenze territoriali di giustizia riparativa. Tuttavia, la richiesta oggetto di giudizio era stata formulata a circa un anno dalla scadenza del termine per l'adozione dei decreti attuativi; inoltre, gli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 150/2022 prevedono specifiche disposizioni transitorie volte proprio a sopperire, a livello territoriale, all'assenza di mediatori abilitati, attraverso il censimento delle realtà di mediazione già operanti nei singoli distretti. Alla luce di tale articolata disciplina, finalizzata a dare progressiva attuazione a uno dei cardini della riforma Cartabia (che pone la vittima del reato al centro, in una prospettiva sia riconciliativa con l'autore sia riparatoria, con ricadute sullo svolgimento del processo, sulla sua durata e sulla determinazione della pena) il provvedimento della corte di merito appare manifestamente illogico. Esso, infatti, da un lato non dimostra l'assoluta impossibilità di attivare un programma di mediazione nel territorio di riferimento; dall'altro, omette di considerare la possibilità di rivolgersi a Centri operanti in ambito regionale o comunque in altri distretti, non essendo previsto alcun divieto normativo in tal senso. L'art. 129-bis c.p.p., infatti, fa riferimento al «*Centro di giustizia riparativa di riferimento*», senza imporre una coincidenza necessaria con il circondario o con il distretto della Corte adita.

Un ulteriore profilo di illogicità risiede nel fatto che l'ordinanza, pur riservandosi di provvedere all'esito di una nuova istanza previa audizione della persona offesa, adotta immediatamente una decisione, rinviando di fatto la questione della riparazione a una fase del tutto eventuale e successiva, quale quella esecutiva. Né risulta che la decisione sia stata preceduta da un'adeguata verifica circa l'esistenza, nel territorio o altrove, di Centri di giustizia riparativa o di analoghe strutture di mediazione eventualmente utilizzabili secondo le procedure delineate dagli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 150/2022. In definitiva, il provvedimento è carente proprio nell'indicazione delle ragioni per cui la corte di merito non abbia ritenuto di attivare percorsi di giustizia riparativa anche al di fuori del proprio distretto.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 129-bis c.p.p. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su questi punti alla Corte d'appello di Perugia, essendo quella dell'Aquila organizzata in un'unica sezione. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per il resto⁸⁴.

Non possono essere sottovalutate le difficoltà pratiche derivanti dalla mancanza, in alcuni territori, dei Centri di giustizia riparativa; è anzi auspicabile che tali criticità vengano nel tempo superate, così da garantire l'accesso a percorsi riparativi attraverso strutture adeguate e mediatori adeguatamente formati. Tuttavia, subordinare l'accesso alla giustizia riparativa alla mera esistenza formale dei Centri in un determinato ambito territoriale finirebbe per tradursi in una completa preclusione all'accesso al paradigma riparativo, impedendo alle parti di avvalersi di un modello innovativo e rivoluzionario

⁸⁴ Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2026, n. 3632, §§ 6-7.

di gestione del conflitto interpersonale, alternativo alla logica afflittiva del sistema sanzionatorio tradizionale. In questa prospettiva si colloca l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 dicembre 2025, n. 40791, che valorizza una concezione sostanzialistica della giustizia riparativa, svincolata dalla presenza formale dei Centri, ammettendo la possibilità di ricorrere, in via transitoria, anche a strutture alternative idonee a ospitare i relativi percorsi.

Resta, nondimeno, significativo che la Corte sia intervenuta più volte sul punto, a dimostrazione di come, nella prassi, la carenza di Centri continui a essere percepita dai giudici di merito come un concreto ostacolo all'accesso ai programmi riparativi. Proprio per questo, appare preferibile un approccio che, anziché arrestarsi a una concezione 'formale' della mancata istituzione dei Centri, in contrasto con la stessa *ratio* della giustizia riparativa, critica verso una visione rigidamente formalistica del diritto, privilegi una dimensione 'sostanziale' del paradigma riparativo, consentendo, nelle more di una piena operatività dei centri a livello nazionale, e laddove essi non siano presenti sul territorio l'attivazione dei percorsi anche presso strutture ubicate in altri territori o comunque alternative, purché rispettose dei principi e delle finalità proprie della giustizia riparativa.

4. La decisione delle Sezioni Unite

In un contesto che mostrava i descritti segnali di adattamento le Sezioni Unite hanno ritenuto impugnabile a norma dell'art. 586 c.p.p., unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l'ordinanza di diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione alla loro procedibilità, mostrandosi capaci di *mediare* tra «il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo»⁸⁵, le «garanzie del giusto processo quanto all'accertamento della responsabilità penale»⁸⁶ e l'*asset* valoriale della riparazione interpersonale forgiato dal «mini-codice»⁸⁷ di giustizia riparativa.

La questione processuale sottoposta al vaglio del Supremo consesso è quindi divenuto espediente per saggiare i complessi rapporti tra punizione, cognizione e riparazione, inquadrandoli nel più ampio spettro delle proteiformi funzioni dell'art. 27, co. 3, Cost.⁸⁸. La scelta della impugnabilità, al di là della soluzione specifica, ha assunto il valore di *imprimatur* alla riforma Cartabia, in grado di saldare concretamente alle trame ordinarie della giustizia penale gli esiti riparativi dell'*informal justice*, offribili alla valutazione giudiziale per le determinazioni *ex lege* inerenti al trattamento sanzionatorio.

⁸⁵ Cass. pen., sez. un. 30 ottobre 2025, n. 5166, § 3.

⁸⁶ Cass. pen., sez. un. 30 ottobre 2025, n. 5166, § 3.

⁸⁷ Orlandi R., (2023), 87.

⁸⁸ Per una visione d'insieme, Fiandaca G., (1991), 222 ss. Secondo Gatta G. L. – Gialuz M. (2026): «I distinti principi di umanità e finalismo rieducativo della pena, di cui all'art. 27, co. 3 Cost., vengono dunque sapientemente messi in relazione sistematica con la giustizia riparativa, cogliendo una coerenza di fondo tra i principi che governano la pena e i principi che informano la giustizia riparativa, come disciplinata dalla legge Cartabia».

Il programma riparativo, mosso dalle sue peculiari logiche, evidentemente diverse rispetto a quelle che animano la *ratio essendi* dell'incedere punitivo, *tende* al riconoscimento della vittima del reato, alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e alla ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43 d. lgs. n. 150 del 2022), affiancando ai moduli rituali dell'accertamento penale, sempre prioritario nell'ottica del legislatore, gli esiti simbolici e materiali dialogicamente confezionati.

Nella visione della Corte di legittimità, «la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo», consentendo «di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale»⁸⁹.

Il *restorative outcome* approda nel momento commisurativo arricchendo l'operazione decisoria del giudice, nella quale possono legittimamente confluire – oltre che «rilievi storici», «analisi semantiche», «calcolo combinatorio» e «conclusioni su fatto e diritto»⁹⁰ – gli *output* del programma di giustizia riparativa. La pena assume così natura *controversiale*⁹¹ divenendo essa stessa *locus* di incontro: la sanzione, individuata e comminata dal giudice, è destinata ad assorbire le modalità di riparazione che, secondo la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, meglio compongono il conflitto generato dal reato: «la decisione giudiziale strutturalmente dialogica supera infatti la natura monologica della giurisdizione nel suo farsi istituzione»⁹², mostrando la necessità di coesistenza fra razionalità e dialogo, assicurata sempre per il tramite della motivazione giudiziale.

A presidio dell'apporto dei partecipanti al *quantum* di pena, degli effetti *in bonam partem* riversabili sul processo e del *favor reparationis* che affiora dalla disciplina organica si pone la garanzia dell'impugnabilità della decisione con cui il giudice nega l'accesso alla camera riparativa. Un rimedio processuale, quello sancito dall'art. 586 c.p.p., che si pone a salvaguardia di un *post factum* «giuridicamente rilevante»⁹³ capace di “costruire” una pena più “sostenibile”⁹⁴.

In ottica processuale, le Sezioni Unite hanno individuato nella fattispecie dell'impugnazione differita, ex art. 586 c.p.p., lo strumento di gravame per consentire di contestare il diniego di invio al Centro per la giustizia riparativa. È così attivabile il controllo sull'ordinanza di rigetto, da innescare con l'appello o il ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva del relativo grado di giudizio, senza distinzione tra i reati in relazione al regime di procedibilità; soluzione, quest'ultima, confortata anche da parte della

⁸⁹ Cass. pen., sez. un. 30 ottobre 2025 – 9 febbraio 2026, n. 5166, § 3. Mostra perplessità sulla riconducibilità dell'istanza riparativa fra le funzioni della pena Fiandaca G., (2024), 131 ss.; con diversità di vedute Mattevi E., (2025), 4 ss.

⁹⁰ Cordero F., (2012), 963.

⁹¹ La nozione è di derivazione filosofica. Al riguardo, Reggio F., (2010), 208. Sull'introduzione di elementi dialogici nei meccanismi punitivi, si veda Id., (2010), 11 ss.

⁹² Maggio P., (2024), 197.

⁹³ In questi termini Corte cost. 24 luglio 2025, n. 128.

⁹⁴ Sul concetto di pena sostenibile, cfr. Moro P. – Sommaggio P., (2025).

dottrina⁹⁵ e che, di fatto, allinea l'ordinamento italiano alle statuizioni della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale⁹⁶.

Corroborano tale esito interpretativo evidenze di carattere letterale, logico e sistematico.

La base testuale su cui poggia l'assunto è il combinato disposto degli artt. 44, co. 2 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022, 129-*bis* c.p.p. e 45-*ter* disp. att. c.p.p.

L'intero apparato argomentativo della decisione prende le mosse dalla circostanza che, istauratosi il procedimento penale e sino all'esecuzione della condanna, agli istanti non è riconosciuta un'autonoma facoltà di accesso ai servizi riparativi, dovendo essi necessariamente ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, chiamata a "diagnosticare" l'assenza di pericoli concreti per l'accertamento e per i soggetti coinvolti e a "pronosticare" l'utilità del percorso dialogico rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato⁹⁷.

Il programma della *creative restitution*⁹⁸ – che ha la medesima scaturigine dell'*iter* processuale: il fatto di reato – assume così la caratteristica di essere, di regola, un itinerario complementare al rito, salvo assumere le vesti di tracciato alternativo nel caso di reati perseguibili su querela rimettibile della persona offesa sempre che, qualora l'esito concertato abbia natura (anche) materiale, gli impegni assunti siano stati adempiuti, determinando così l'estinzione del reato per remissione tacita della querela *ex art.* 152, co. 3, n. 2 c.p.

I meccanismi, solo eventuali, della complementarità/alternatività congegnati dalla norma "guida"⁹⁹ e i parametri valutabili dall'A.G. consentono di rilevare come tra gli effetti dell'*istituzionalizzazione*¹⁰⁰ della *Restorative Justice* nell'ordinamento italiano vi sia quello di aver declinato le garanzie che presidiano l'accesso alla giustizia riparativa in maniera *trasversale* e *funzionale* alle dinamiche intersezionali con il processo posto che, se il giudizio s'è incardinato, l'invio al Centro può essere autorizzato *esclusivamente* dal giudice o, in fase di indagini preliminari, dal pubblico ministero. Attraverso la lettura nomofilattica, l'ingranaggio ordito dalla riforma organica si dipana in atti giurisdizionali di competenza del giudice e in attività ricompositive di pertinenza dei mediatori esperti, consentendo all'incontro di svolgersi sì *fuori* dal processo, nella reciproca considerazione delle rispettive garanzie, ma di propagare i propri effetti anche *nel* giudizio e *sul* trattamento.

⁹⁵ Erano già pervenuti a tale conclusione Bonini V. – Maggio P., (2024), 5 ss.; Gialuz M., (2024), 223; volendo Virga V., (2025), 207 ss.

⁹⁶ Il paragrafo 23 della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sancisce che «Le garanzie processuali devono essere applicate alla giustizia riparativa. In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci».

⁹⁷ Per una disamina dei problemi relativi all'interpretazione del parametro dell'utilità, volendo, Maggio P. - Virga, V. (2026), 13 ss.

⁹⁸ Eglash A., (1958), 619 ss.

⁹⁹ Le Sezioni Unite hanno definito l'art. 129-*bis* c.p.p. come "la guida procedurale". Ricostruisce il dibattito sulla norma Ruggiero R. A., (2025), 447 ss.

¹⁰⁰ *Ex multis*, cfr Hudson B., (2007), 56 ss.

L'instaurazione del contraddittorio e la forma tipica del provvedimento divengono indici sintomatici della giurisdizionalità della decisione sull'*invio* che, in assenza di una disposizione *ad hoc*, soggiace alle regole processuali sull'impugnazione delle ordinanze cd. interlocutorie: «l'impugnante discute l'ordinanza in quanto strumentale alla sentenza»¹⁰¹.

4.1. Coabitazioni

Nel contesto di una decisione che ha davvero saputo cogliere, far fiorire e restituire il senso più profondo dell'innesto riparativo nell'ordinamento penale, occorre mettere a fuoco almeno tre passaggi che necessitano di una più attenta riflessione: uno di carattere sistemico e due di ordine più strettamente processuale.

Anzitutto, dal punto di vista della teoria generale, le Sezioni Unite hanno qualificato l'accesso alla giustizia riparativa talvolta nei termini di una *facoltà*, tal altra di un *diritto*.

Rispetto all'*accessibilità* assoluta – predicata dalla riforma organica attraverso una serie di prerogative informative ad amplissimo spettro e già temperata da successive interpolazioni legislative¹⁰² – occorre tenere distinta l'*azionabilità* della posizione giuridica soggettiva sottostante, configurandosi la prima “a monte” e la seconda “a valle”.

Un contributo esegetico importante ha offerto la dimensione sovranazionale. Le principali fonti internazionali e unionali in materia di *Restorative justice* sembrerebbero non riconoscere *expressis verbis* un diritto delle vittime e degli *offenders* ad accedere a programmi di *Restorative justice*. Diversamente, parte della dottrina rintraccia segnali di senso contrario negli artt. 8 e 4 della c.d. “Direttiva vittime” 29/2012/UE¹⁰³, confortati anche dalla Dichiarazione di Venezia del 2021 sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale che, seppur strumento di *soft law*, parla (questa volta, sì) espressamente di un “diritto di accesso” (§ 15, lett. i)) alla giustizia riparativa.

Ora, se dal piano sovranazionale si volge lo sguardo al diritto interno e all'adattamento “all'italiana”, effettivamente nessun rimedio, in termini di nullità dell'atto, sembra essere stato apprestato in favore di coloro nei cui confronti non siano stati adempiuti gli oneri informativi o che si vedano negare la possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa¹⁰⁴, tant'è che, in tale ultima ipotesi, deve “attivarsi” la soluzione “residuale” dell'impugnazione *ex art.* 586 c.p.p. da esperire solo quando l'ordinanza di diniego sia stata pronunciata negli atti preliminari o in dibattimento, oltre che nel corso del giudizio di appello. Rimane pertanto sprovvista di tutela l'ipotesi in cui il rigetto giunga nelle fasi precedenti, sull'assunto della riproponibilità della richiesta da parte degli interessati in ogni momento processuale successivo ritenuto propizio.

Sembrerebbe dunque che il Legislatore delegato abbia costruito l'accesso ai programmi riparativi come mera *facoltà* per i partecipanti, costellata sì da diritti informativi, ma

¹⁰¹ Cordero F., (2012), 1093.

¹⁰² L'art. 7 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 conv. nella L. 8 agosto 2024, n. 112 (Decreto c.d. “Carceri sicure”) ha escluso l'accesso alla giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al “carcere duro”.

¹⁰³ Per una lettura divergente che rintraccia nel contesto sovranazionale un diritto ad accedere ai programmi di giustizia riparativa, cfr. Mannozi G., (2024), 15 ss.

¹⁰⁴ Ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sull'omesso avviso e sul diniego di accesso Parlato L., (2025), 1 ss.

pur sempre una facoltà. Semmai – e l'individuazione della norma di cui all'art. 586 c.p.p. come applicabile al caso di specie orienta tale esegesi – si potrebbe più opportunamente ragionare su un *diritto di chiedere di essere autorizzati ad accedere* alla camera riparativa¹⁰⁵.

Il secondo snodo motivazione da segnalare attiene a un veloce *obiter dictum* nel quale il Supremo consesso – servendosi di alcuni passaggi argomentativi di una recente pronuncia della Corte Costituzionale¹⁰⁶ – nel rilevare la natura non giurisdizionale della giustizia riparativa, asserisce che «non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una responsabilità penale»¹⁰⁷.

L'assunto per un verso valida la coabitazione della giustizia riparativa in pendenza del giudizio di cognizione, indebolendo così quelle posizioni dottrinali che vorrebbero relegare la riparazione interpersonale solo al momento esecutivo; per altro, constata la compatibilità del vaglio di ammissibilità che il codice di rito delega all'autorità giudiziaria con il rispetto della presunzione di non colpevolezza. Come ben ha saputo cogliere il Supremo consesso, infatti, la decisione emessa a norma dell'art. 129-*bis* c.p.p. non implica l'accertamento del reato né della responsabilità, neppure allo stato degli atti.

Infine, il punto più problematico della decisione attiene probabilmente a una equivalenza, forse impropria, con cui le Sezioni Unite hanno accostato l'onere di illustrare l'interesse concreto e attuale che deve sorreggere l'atto di impugnazione a quello di chi aspiri ad accedere a un percorso dialogico e che si sostanzia nella necessità «di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiar[re] l'utilità dello svolgimento [del programma] ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato»¹⁰⁸.

Se non v'è dubbio che l'atto di gravame deve naturalmente essere supportato dalla «necessità di rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale, onde conseguire la concreta utilità di una determinazione più vantaggiosa»¹⁰⁹; con riferimento all'istanza di invio al Centro di giustizia riparativa né l'art. 129-*bis* né altre norme della riforma onerano l'istante con simili adempimenti. L'accostamento finirebbe per formalizzare una valutazione *rafforzata* dell'utilità, avallando alcune decisioni di merito che avevano richiesto, in sede di cognizione, per l'ammissione ai programmi di soggetti imputati di reati di crimine organizzato l'emersione di elementi indicativi di una «effettiva resipiscenza» e persino di un «pentimento»¹¹⁰. Non è un caso che, rispetto a tale criterio, autorevole dottrina abbia suggerito di *presupporre* l'utilità del programma¹¹¹ o, addirittura, di *eliminarne* il riferimento dal testo dell'art. 129-*bis* c.p.p.¹¹²

¹⁰⁵ Parla invece di *facoltà* di chiedere di essere autorizzati ad accedere ai centri Gialuz M., (2024), 206.

¹⁰⁶ Corte cost. 24 luglio 2025, n. 128, cit.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. un. 30 ottobre 2025 – 9 febbraio 2026, n. 5166, § 5.2.

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. un. 30 ottobre 2025 – 9 febbraio 2026, n. 5166, § 8.3.

¹⁰⁹ *Ex multis*, Cass. pen., sez. un. 27 ottobre 2011 – 17 febbraio 2012, n. 6624, M., *ForoPlus*.

¹¹⁰ Gip Trib. Napoli, 11 gennaio 2024, in Cass. pen., n. 9-10, 2024, 2354 ss., ove il giudice ha fondato il diniego sul rilievo in base al quale, per i delitti di criminalità organizzata, il criterio dell'utilità invio si sostanzia «in un giudizio prognostico di sicurezza sociale e tutela della collettività complessivamente intesa».

¹¹¹ Così Gialuz M., (2024), 214 ss.

¹¹² È di questo avviso Parisi F., (2025), 263 ss.

Il riconoscimento normativo della giustizia riparativa a opera del D. Lgs. n. 150 del 2022 ha assunto un significato pregnante nel segnare i punti di contatto con il rito, nell'abbinare il tratto interrelazionale a quello riparatorio già ampiamente disseminato nel sistema, nel valorizzare gli effetti del *restorative outcome* in punto di valutazione giudiziale e sanzione penale nonché nell'apprestare le garanzie necessarie a preservare la reciproca autonomia.

Muovendo dall'idea di un'imprescindibile intersezione sistemica, il Legislatore ha orchestrato un "integrazionismo" basato sulla necessaria "coabitazione" tra i due paradigmi, rifuggendo da un "parallelismo" completamente alternativo al processo, che avrebbe condannato la giustizia riparativa a (r)esistere nelle periferie dell'accertamento penale.

Tali dinamiche intersezionali sono state comprese ed esaltate appieno dalle Sezioni Unite.

Nella camera dialogica gli incontranti raggiungono forme di riconoscimento dell'altro con proiezione esterna nell'esito riparativo in seno al giudizio e alla pena, senza tuttavia realizzare travasi dei più ampi contenuti dialogici emersi nella "conca"¹¹³ riparativa.

La comprensibile difficoltà avvertita dall'interprete di eludere per un verso al principio di tassatività delle impugnazioni e di calarsi, per l'altro, nella nuova filosofia legata all'intarsio della *restorative* negli atti processuali, avrebbe potuto condurre a una decisione assai più "conservatrice". Le Sezioni Unite invece hanno ben saputo rendere processualmente il senso di tipicità dell'innesto: le determinazioni sulla *Restorative justice* – proprio perché avvengono *nel* rito – non sfuggono a meccanismi di controllo; esse si inseriscono nelle dinamiche processuali e possono raggiungere la decisione giudiziale, permeando di riflessi potenziali il momento commisurativo della pena.

5. Il precedente nomofilattico e la fiducia nella giustizia riparativa

La decisione delle Sezioni Unite costituisce un precedente importante e convalida l'assetto sistemico della GR voluto dalla Cartabia. Essa deve essere tuttavia vissuta come un punto di inizio e non di definitivo approdo.

Certamente supera l'eccentrica configurazione della sentenza Baldo dell'atto di invio quale unica espressione di «un servizio pubblico di cura della relazione tra persone»¹¹⁴, proposta al fine di negare l'impugnabilità del provvedimento di invio e di collocarlo in un limbo di giuridica atipicità.

Altrettanto certamente ci regala un prezioso *obiter* destinato a trovare accoglienza argomentativa nei provvedimenti di invio e nelle decisioni che sfruttano l'esito riparativo: «la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo», consentendo «di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate: una giusti-

¹¹³ Di Chiara G., (2004), 501.

¹¹⁴ Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, cit., § 4. Supra, § 2.

zia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale»¹¹⁵.

L'autorevole avallo giurisprudenziale è anche rivolto a rassicurare le esigenze garantistiche del diritto penale classico, rispetto al quale la giustizia riparativa non si pone in dimensione sostitutiva, ma complementare, valendo quale «strumento di responsabilizzazione, in prospettiva risocializzante, degli autori di reato»¹¹⁶ in attuazione reale dell'art. 27 Cost.¹¹⁷

La valorizzazione del dialogo fra gli «incontranti», veicolata dal Consesso nomofilattico, sembra altresì destinata a fare riacquisire una dimensione di interazione sociale alla stessa rieducazione, che è alterata e spesso annichilita dal carcere, sua camera oscura.

L'auspicio sempre più concreto è che la giustizia riparativa possa offrire un atteso segnale di un mutamento qualitativo della pena¹¹⁸ e contribuire progressivamente a concretizzare, all'interno della giurisdizione individualizzata¹¹⁹, quel «garantismo tripolare»¹²⁰ in cui, oltre alla dinamica Stato-autore, si coglie il percorso attivo dell'autore e della vittima¹²¹, coinvolgente pure la comunità.

Nel post-fatto riparativo¹²² le voci della vittima e della comunità possono guadagnare, tramite i programmi riparativi, spazi di protagonismo che meritano naturalmente calibrature attente¹²³.

In quest'ottica la decisione delle Sezioni Unite appare importante poiché consente di superare i manicheismi legati alla «sovrapposizione di istanze giurisdizionali e non giurisdizionali»¹²⁴, e di ragionare in termini di effettiva coesistenza fra modelli.

Ma questi aspetti positivi del precedente nomofilattico non devono illuderci sul superamento definitivo del pregiudizio legato a una giustizia riparativa «che non c'è».

Al proposito vale la pena menzionare la recentissima ordinanza del G.i.p. di Santa Maria Capua Vetere che ha operato una totale confusione fra «reato» e «conflitto» e del tutto negato la possibilità di accesso ai programmi¹²⁵, in palese contrasto letterale con l'art. 44 co. 1 d. lgs. 150/2022¹²⁶.

¹¹⁵ Cass. pen., Sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, cit., § 3.

¹¹⁶ D'Amato S., (2018), 5.

¹¹⁷ Secondo Mattevi E., (2022), 70, la previsione costituzionale svolge il significato di «referente fondamentale»; cfr. Virga V. (2026), 247.

¹¹⁸ Auspici sulla rivitalizzazione del principio di rieducazione in Pelissero M., (2022), 108.

¹¹⁹ Sulla valutazione a più alta valenza risocializzante si è soffermata pure Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32, in *Giur. cost.*, 2020, 229.

¹²⁰ Donini M., (2023), 1.

¹²¹ De Francesco G., (2021), 15.

¹²² Corte cost. 24 luglio 2025, n. 128, in *www.federalismi.it*, §§ 3.2, 6 del considerato in diritto chiarisce che la disciplina della giustizia riparativa non richiede alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, proprio perché il relativo programma non postula verifiche di responsabilità.

¹²³ Un'analisi e un bilancio in Parisi F., (2025), 67 ss., 261 ss.; per sottolineature critiche dei primi risultati giurisprudenziali, Id., (2026), II, 321 ss.

¹²⁴ Ne auspicano il superamento: Ceretti A., (2023), 57; Gatta G., (2024).

¹²⁵ Trib. Santa Maria Capua Vetere, G.i.p., ord. 13 aprile 2026, ined.

¹²⁶ Ove è espressamente affermato che «i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità».

Nel caso di specie, la difesa aveva chiesto l'accesso ai programmi riparativi, sostenendo l'idoneità del percorso a comporre i conflitti sottostanti ai fatti contestati e richiama-
mando, quale indice della disponibilità delle persone offese, l'intervenuta autorizzazio-
ne ai colloqui visivi con l'imputato. Il giudice, che il 18 marzo 2026 aveva già emesso
decreto di giudizio immediato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ed estorsione
(art. 629 c.p.) – reati commessi con condotte violente ai danni dei genitori conviventi,
persone vulnerabili per età avanzata – ha rigettato l'istanza *restorative* articolando il di-
niego su due ordini di ragioni.

Da un lato, ha escluso che la vicenda fosse riconducibile a un mero "conflitto" interper-
sonale risolvibile in sede riparativa, ritenendo altresì che la sola autorizzazione ai col-
loqui non documentasse alcuna concreta disponibilità delle vittime al percorso. Dall'al-
tro, ha contraddetto la sussistenza del presupposto di "utilità", valorizzando l'avvenuta
emissione del decreto di giudizio immediato come elemento indicativo di un quadro
indiziario talmente consolidato da non lasciare spazio ad alcun giudizio prognostico fa-
vorevole sull'efficacia dell'invio.

Lo sbarramento all'accesso alla camera riparativa ha così inibito ai mediatori la valu-
tazione di fattibilità dei programmi, disattendendo un'evoluzione interpretativa inter-
nazionale e nazionale che segna chiaramente le differenze concettuali fra il reato, astra-
zione che serve allo Stato, e il conflitto realtà umana sottratta alle parti¹²⁷.

Si tratta di un fraintendimento grave in quanto la violazione legale è stata presa mas-
simamente in considerazione dalla riforma organica che vi ha abbinato il conflitto (le-
sione relazionale) quale dimensione di danno alle persone consegnata ai mediatori.

Sotto il profilo dogmatico notevoli sono le differenze: il reato si configura come la vio-
lazione formale di una norma penalmente sanzionata, mentre il conflitto sottostante
integra una situazione di alterazione e debito relazionale tra le parti, idonea a richiedere
una ricomposizione sul piano civilistico e sociale¹²⁸.

La fattispecie di reato costituisce un fatto tipico, rigorosamente sussumibile entro gli
schemi descritti dal legislatore; il conflitto si qualifica come una vicenda esistenziale
concreta, caratterizzata da dinamiche interpersonali non interamente catturabili dal
dato normativo.

Il reato rappresenta un segmento temporale cristallizzato e circoscritto dalle coordi-
nate fattuali e temporali stabilite dal codice di rito; al contrario, il conflitto si sviluppa
come un processo dinamico e continuo, la cui complessità richiede strumenti di ricom-
posizione multidimensionali che la mera irrogazione della pena edittale non è in grado
di offrire¹²⁹.

Il reato emerge quale estrinsecazione formale e fenomenica di un dissidio radicale tra
soggetti che il processo penale tradizionale tende a cristallizzare, limitando o escluden-
do canali di comunicazione diretti tra autore e vittima al fine di privilegiare il forma-
lismo procedimentale; il conflitto, di contro, racchiude l'insieme dei vissuti profondi,
degli interessi e dei bisogni reali delle parti coinvolte.

¹²⁷ Christie N., (1977), 1 ss.

¹²⁸ Zehr H., (1990a), 181 ss.

¹²⁹ Mannozi G., (2017), 483 ss.

I modelli di giustizia riparativa si incentrano sul conflitto intersoggettivo, in quanto sede idonea a promuovere il reciproco riconoscimento tra le parti e la riparazione del danno, superando l'effetto depersonalizzante e l'astrattezza del linguaggio formale della giustizia retributiva¹³⁰.

È proprio partendo da questa consapevole differenza che il d. lgs. 150/2022 guarda al reato e prende altresì in carico il conflitto sottostante, onde evitare fraintendimenti distorsivi di sbarramento all'accesso ai programmi negati *ab imis*, così come aperture incondizionate ai medesimi.

Si tratta di una rivoluzione concettuale importante che va sedimentata e non rimossa, come sembrerebbe voler fare intendere l'equivoco (e isolato) provvedimento reiettivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere¹³¹.

Da questa angolazione il valore del contributo nomofilattico appare fondamentale anche per rafforzare la fiducia nella *Restorative justice* e segnare, come affermato nella requisitoria del Procuratore generale, il «mutamento culturale di sistema», in piena sintonia con le «aspirazioni» legislative¹³².

Se si conviene che è essenza fondamentale dell'uomo potere contare su relazioni fondate sulla fiducia, tale elemento va incluso anche nel discorso giuridico per smussare gli angoli più acuti delle contrapposizioni ed esaltare la dimensione orizzontale del diritto, accanto a quella verticale tradizionalmente legata al comando¹³³.

Ravvisare la fiducia nel diritto è fondamentale perché implica una presa in carico delle responsabilità di ciascuno nel funzionamento giuridico. La via fiduciaria ci apre al confronto degli interessi e dei bisogni in gioco, orienta verso scelte vantaggiose per tutte le parti coinvolte, consente di pensare a una giustizia non più bendata ma capace di «attivare gli sguardi»¹³⁴.

La linfa di comunicazione fiduciaria fra culture, contesti e linguaggi diversi delle due giustizie penali è sicuramente attivata e potenziata dalla decisione del Supremo consenso, ma attende ancora interlocuzioni virtuose fra mediatori, magistrati e avvocati.

5.1. La componente *restorative* della sanzione e l'intarsio con il processo

Ulteriori punti di forza della decisione delle Sezioni Unite si ravvisano nel superamento dei timori di frizioni con le logiche processuali tradizionali o di strumentalizzazioni da parte delle vittime. Scetticismi di tutto rilievo¹³⁵ in quanto la giustizia riparativa importerebbe flessioni nella cogenza del precetto penale, subordinerebbe la riparazione all'obiettivo rieducativo, creerebbe una confusione con i rimedi civilistici¹³⁶, superabili

¹³⁰ Ceretti A., (2000), 717 ss.

¹³¹ Per una carrellata delle prime decisioni in materia, *supra* § 3.2 nonché Maggio P. - Virga V., (2026), 13 ss.

¹³² Il passaggio è contenuto nella Requisitoria scritta per l'udienza del 30 ottobre 2025, p. 12, in www.archiviopenale.it.

¹³³ Greco T., (2021), 88.

¹³⁴ Cfr. Greco T., (2024), 86.

¹³⁵ Per una sintesi delle diverse posizioni e alcune proposte di superamento delle contrapposizioni sia consentito di rinviare a Maggio P., (2025), 349.

¹³⁶ Lorenzetti A., (2023), 13.

alla luce dell'evidenza che mediante la giustizia riparativa la vittima in realtà non espropria il giudice della griglia valutativa *ex art.* 133 c.p., che resta saldamente nelle mani di quest'ultimo, ma può fornire un argine alla rabbia riflessa nell'ideale retributivo, affiancando alla deterrenza la componente restaurativa.

Resta tuttavia ancora da esplorare, nel medio periodo e in seguito a una attenta verifica dei dati che saranno resi a disposizione degli interpreti, se la *Restorative justice* saprà realizzare la costante equiconsiderazione della vittima e della persona indicata come autore del fatto e contribuire meglio di quanto sinora avvenuto al reinserimento sociale. L'obiettivo è infatti quello di attuare la dimensione progettuale non meramente coercitiva della sanzione, connotandosi l'accordo riparativo come bisogno perseguito volontariamente, capace di garantire la serietà dell'impegno verso la vittima e la comunità¹³⁷.

Nella stessa direzione la riparazione potrà fungere da porzione della pena svincolandosi dalla retribuzione e consentendo un arretramento della risposta penale meramente afflittiva verso tecniche orientate a risultati socialmente utili. La Corte Costituzionale ha del resto sempre più accentuato la proporzionalità della sanzione sul terreno degli artt. 3 e 27 Cost., che esigono di contenere privazione della libertà e sofferenza nella misura minima necessaria, sempre allo scopo di favorire «il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»¹³⁸.

Il principio di proporzionalità – presupposto dall'art. 27 Cost. e codificato nell'art. 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – esprime la tensione fra finalità rieducativa e sua attuazione concreta. Il collegamento fra riparazione e rieducazione potrebbe meglio concretizzare l'evanescente *ultima ratio*: «se l'offesa si può riparare, la risposta cambia»; la riparazione, “contenuta” nel *quantum* di pena retributivo-proporzionalistica, ne consuma una parte importante, quando si realizza, e rende il nesso fra riparazione e pena «costitutivo della stessa proporzione»¹³⁹. La forza della giustizia riparativa risiede nella possibilità di sciogliere tale nesso dalla preoccupazione strettamente «contabile», verso una proporzionalità non solo «retrospettiva» ma anche «prospettica»¹⁴⁰, rivolta al futuro dell'individuo.

Dalla dimensione di «costruzione» della giustizia riparativa normata ci si attende il passaggio da un'azione solo repressiva a una prospettiva regolatrice, protesa ad arricchire il senso della pena mediante un reale affiancamento della componente riparativa a quella afflittiva¹⁴¹ con un'attenzione peculiare per la dignità dei soggetti coinvolti, epicentro del d.lgs. n. 150 del 2022, in grado di incidere tramite il buon esito dei programmi sui legami tra le persone e di rigenerare pure il tessuto connettivo che le lega al loro ambiente di vita.

Nel processo di consolidamento giurisprudenziale avviato dalle Sezioni Unite si rinviengono le proiezioni concrete dello statuto epistemologico *forte* della giustizia riparativa, ove l'atto del riparare possiede una dignità filosofica e una cogenza giuridica au-

¹³⁷ Francesco G., (2023), 10.

¹³⁸ Corte cost., 7 giugno 2017, n. 179, in *Foro it.*, 2017, I, 3237.

¹³⁹ Donini M., (2022), 16.

¹⁴⁰ Duff R. A., (2021), 29 ss.

¹⁴¹ Garapon A. – Salas D., (1996), 86.

tonome, che sono radicate da tempo nella migliore tradizione del pensiero giuridico italiano¹⁴².

La riparazione non deve essere considerata come un'alternativa estrinseca o un "addolcimento" della sanzione penale. Al contrario, essa rappresenta una finalità del diritto penale quando questo è inteso come strumento di composizione dei conflitti e di ripristino dell'ordine relazionale infranto.

Da questa angolazione la decisione delle Sezioni Unite rappresenta un antidoto aggiuntivo, di segno reale, rispetto alla asserita vaghezza della componente *restorative*¹⁴³.

I segnali paralleli che provengono dalla legge e dalla giurisprudenza paiono rilevanti nell'attuazione di una sanzione penale «sensata», di una «ricomposizione che riqualifica sia il senso di un processo giusto che il senso stesso della pena»¹⁴⁴, tracciando una differente utilità sistemica realizzativa dei valori che promuovono il superamento del conflitto e il rafforzamento dei legami sociali.

Il conflitto e l'offesa rappresentano un'eccedenza rispetto alla parola che al giudice è data solo sul processo, eccedenza che trova ora un riconoscimento formale nell'esito riparativo in vista di strategie sanzionatorie differenti dal passato.

La giustizia riparativa, complementare a quella tradizionale, come ci ricordano le Sezioni Unite, tocca luoghi processuali, fasi, registri, e interseca insieme gli spazi fisici e temporali degli incontri riparativi, offrendo l'occasione di una cura diversa della frattura originaria.

Il «trapianto» del 2022 e il riconoscimento nomofilattico confermano l'incrocio con il rito penale e l'incidenza della comunicazione dialogica tra autore dell'offesa e vittima sul percorso valutativo del giudice chiamato a decidere tradizionalmente in base a una gnoseologia formalizzata¹⁴⁵, all'interno della quale oggi trova pieno riconoscimento l'*outcome* riparativo.

Le dimensioni rituali si sdoppiano e intersecano: il percorso riparativo, senza mutare i suoi tratti identitari, si affianca al procedimento, lo precede, ne segna gli esiti con una precisazione essenziale: nella camera riparativa il «fatto» penalmente rilevante «non va accertato, bensì osservato ed elaborato con l'aiuto dei mediatori», esso non rileva per la qualifica giuridica che lo contrassegna, quanto per le «corde emotive»¹⁴⁶ che smuove nella vittima, nell'asserito autore e negli altri partecipanti.

I contenuti nuovi offerti alla discrezionalità giudiziale esaltano il momento successivo alla commissione del fatto e orientano la sanzione verso la tenuta dei precetti penali, alla luce dell'atteggiamento dell'autore rispetto alle regole della convivenza, della condizione della vittima e delle strategie più generali di politica criminale che si annidano nel precetto. Il dialogo paritario che si svolge nella camera riparativa e il suo esito si annodano alla razionalità dialettica che contraddistingue il principio del contraddittorio¹⁴⁷

¹⁴² Reggio F., (2025), spec. 68.

¹⁴³ Ivi, 68 ss., riconosce uno statuto epistemologico forte alla riparazione, capace di superare ogni addebito di vaghezza.

¹⁴⁴ Volendo, anche per i necessari rinvii Maggio P., (2025), 349.

¹⁴⁵ Eusebi L., (2023), 367.

¹⁴⁶ Orlandi R., (2023), 190-191.

¹⁴⁷ Sul significato euristico del principio, Manzin M., (2010), 352.

La decisione giudiziale strutturalmente dialogica e la motivazione si arricchiscono delle proiezioni dell'incontro riparativo, nel quale è racchiuso il consenso della persona ritenuta autore dell'offesa e della vittima. Il «dialogo-duologale»¹⁴⁸ e il risanamento del trauma contribuiscono a una verità «a più mani», frutto di una narrazione condivisa, attraverso la quale l'autore si riappropria del fatto e "l'offeso" rielabora quanto accaduto.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha guardato al rito penale come baricentro dell'esperienza giuridica offrendo un apporto riparativo che non pregiudica le tre condizioni necessarie per la giustizia della decisione, date dalla correttezza del procedimento, dalla giusta interpretazione della legge sostanziale, dalla veridicità dell'accertamento dei fatti¹⁴⁹.

Concepita a salvaguardia dei canoni costituzionali del giusto processo con la presenza del giudice che dissipa i «timori di una privatizzazione del conflitto tra vittima e reo»¹⁵⁰, e con la competenza dei mediatori cui si assegna il compito di delineare (o meno) l'esito, la versione italiana della giustizia riparativa si volge verso la vocazione rieducativo-umanizzante della pena: un'operazione di «non solo castigo» ma di reintegrazione dell'uomo nel contesto sociale¹⁵¹.

Lo scarto tra la norma scritta e la norma vissuta costituisce un «abisso» che si sta cominciando a colmare: dalle «trincee della prassi»¹⁵² attendiamo verifiche e ripercussioni tecniche; dal coraggio e dalla competenza di tutti gli operatori, la spinta verso una svolta effettiva.

Bibliografia

- AA. VV., (1988), *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*, Ministero di grazia e giustizia.
- AA. VV., (2023), *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, servizio penale, n. 2/2023.
- Achilles M. – Zehr H. (2001), *Restorative justice for crime victims: the promise, the challenge*, in G. Bazemore – M. Schiff (a cura di), *Restorative Community Justice. Repairing Harm and Transforming Communities*, Routledge, New York, 1° edizione.
- Biondo F. – Parisi F., (2024), *Pena, riparazione compensativa e giustizia riparativa. Spunti di riflessione a partire da due casi studio*, in "Foro italiano", Roma, V, pp. 196-208.
- Bonini V. – Maggio P., (2024), *L'impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi*, in "sistemapenale.it", Milano, pp. 5-29.
- Camon A. et al., (2023), *Fondamenti di procedura penale*, Wolters Kluwer-CEDAM, Padova.
- Cavalla F., (2004), *La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena*, in F. Zanuso – S. Fuselli (a cura di), *Ripensare la pena. Teorie e problemi nella riflessione*

¹⁴⁸ Mazzucato C., (2015), 292.

¹⁴⁹ Taruffo M., (1992), 317; volendo, Maggio P., (2024), 80.

¹⁵⁰ Iannuzziello M., (2022), 22.

¹⁵¹ Per tutti Eusebi L., (1990), 134 ss.

¹⁵² Espressioni di Grossi P., (2020), 4.

- moderna, CEDAM, Padova, pp. 1-99.
- Ceretti A., (2000), *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma*, in *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano, pp. 717-814.
- Ceretti A., (2023), *Principi e obiettivi della giustizia riparativa*, in A. Ceretti – G. Mannozi – C. Mazzucato (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale. La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino, pp. 23-59.
- Chapman T., (2023), *'If I was looking for the meaning of restorative justice, I would not start from here'. Reflections on Lode Walgrave's concerns about the meaning of restorative justice*, in "The International Journal of Restorative Justice", Eleven, L'Aia, 6, fasc. 3, pp. 404-414.
- Christie N., (1977), *Conflicts as Property*, in "British Journal of Criminology", 17/1977, pp. 1-8.
- Daraio G., (2025), *Il complicato innesto del paradigma riparativo nel sistema processuale penale tra ritardi organizzativi, nodi interpretativi e resistenze culturali*, in "Diritto Penale e Processo", Milano, n. 1/2025.
- De Francesco G., (2021), *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in "La Legislazione Penale", pp. 1-26.
- De Francesco G., (2023), *Uno sguardo d'insieme alla giustizia riparativa*, in "La Legislazione Penale", pp. 1-12.
- Di Chiara G., (2004), *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", Milano, pp. 500-520.
- Diddi A., (s.d.), *Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice*, in *Accertamento penale e giustizia riparativa*, pp. 101-110.
- Donini M., (2020), *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in "Questione Giustizia", pp. 1-21.
- Donini M., (2022), *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazione vs. riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale*, 6(2022), pp. 2027-2042.
- Duff R.A., (2021), *Proportionality and the Binding-ness of Fundamental Rights*, in E. Billis – N. Knust – J.P. Rui (a cura di), *Proportionality in Crime Control and Criminal Justice*, Hart Publishing, Oxford, pp. 49-68.
- Eglash A., (1958), *Creative Restitution. A Broader Meaning for an Old Term*, in "The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science", vol. 48, n. 6, pp. 619-622.
- Eusebi L., (1990), *La pena in crisi. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, Morcelliana.
- Eusebi L., (2023), *Pene retributive e giustizia riparativa*, in D. Castronuovo – D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, Napoli, p. 363-376.
- Fiandaca G., (1991), *Commento all'art. 27, comma 3 Cost.*, in G. Branca – A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1991, 222 ss.
- Fiandaca G., (2024), *Punizione*, Il Mulino, Bologna.
- Fiorentin F., (2025), *Sì al ricorso in Cassazione contro il diniego alla giustizia riparativa*, in "Il Sole 24 Ore", Milano.
- Garapon A. – Salas D., (1996), *La repubblica penale* (trad. it.), Liberilibri, Macerata.
- Gatta G., (2024), *La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo*, in "sistemapenale.it", Milano, pp. 55-60.
- Gatta G.L. – Gialuz M., (2026), *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in "sistemapenale.it", Milano.
- Gialuz M., (2023), *Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale - Le disposizioni generali sulle*

- impugnazioni e l'appello*, in "Giurisprudenza Italiana", n. 5, Milano, pp. 1209-1211.
- Gialuz M., (2024), *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in A. Ceretti – G. Mannozi – C. Mazzucato (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino, pp. 193-230.
- Greco T., (2021), *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Greco T., (2024), *Sul diritto della fiducia nella mediazione e nella riparazione*, in M. Martello (a cura di), *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, Giappichelli, Torino, pp. 79-90.
- Grossi P., (2020), *Prefazione, Il mestiere del giudice*, in R. G. Conti (a cura di), Wolters Kluwer-CE-DAM, Padova, 2020, pp. 1-8.
- Hudson B., (2007), *The Institutionalisation of Restorative Justice: Justice and the Ethics of Discourse*, in "Acta Juridica", pp. 56-72.
- Iannuzziello M., (2022), *La disciplina organica della giustizia riparativa e l'esito riparativo come circostanza attenuante comune*, in "La Legislazione Penale", pp. 1-24.
- Lorenzetti A., (2023), *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in "AmbienteDiritto", pp. 1-23.
- Maggio P., (2023), *Lo sguardo alle fonti internazionali*, in "Processo penale e giustizia", Torino, XIII (Speciale), pp. 13-31.
- Maggio P., (2024), *Le valutazioni da parte dell'autorità giudiziaria*, in V. Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Giappichelli, Torino, pp. 171-214.
- Maggio P. – Virga V., (2025), *L'impugnabilità del diniego ai programmi di GR nel segno della processualizzazione dell'esito riparativo*, in "sistemapenale.it", Milano, scheda.
- Maggio P. – Virga V., (2026), *Festina lente: primissimo report di dati dal Centro di GR del Comune di Palermo (biennio 2025-2026)*, in "Archivio Penale Web", pp. 1- 30.
- Mannozi G., (2017), voce: «Giustizia riparativa», in *Enciclopedia del diritto*, Annali X, Giuffrè, Milano.
- Mannozi G., (2024), *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, in V. Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024)*, Giappichelli, Torino, pp. 1-20.
- Manzin M., (2010), *In principio era il contraddittorio*, in "Giustizia penale", pp. 397-406.
- Mattevi E., (2022), *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in A. Menghini – E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 65-77.
- Mattevi E., (2025), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Un'introduzione*, in A. Menghini – E. Mattevi (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del convegno di Trento (20-21 settembre 2024)*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 1-7.
- Mazzucato C., (2015), *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in G. Bertagna – A. Ceretti – C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, pp. 251-303.
- Ministero della giustizia, (2026), *36 centri di giustizia riparativa, prossima apertura sul territorio nazionale – Conferenza stampa, mercoledì 11 febbraio 2026*, disponibile in <https://www.gnewsonline.it/36-centri-di-justizia-riparativa-prossima-apertura-sul-territorio-nazionale-conferenza-stampa-mercoledì-11-febbraio-2026/>, [ultimo accesso: 16 giugno 2026].
- Moro P. – Sommaggio P. (a cura di), (2025), *La pena sostenibile. Teoria e prassi della sanzione inclusiva*,

- FrancoAngeli, Milano, 2025.
- Naimoli C. – Penco E., (2026), *Osservatorio della Corte Costituzionale - Non è contraria a Costituzione la sentenza di cui articolo 420- quater, comma 4, c.p.p. che non contiene l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*, in "Diritto Penale e Processo", Milano, n. 2/2026, pp. 205-206.
- Negri F., (2026), *Il disinteresse della vittima non blocca la giustizia riparativa*, in "Il Sole 24 ore", disponibile in <https://www.ilsole24ore.com/art/il-disinteresse-vittima-non-blocca-justizia-riparativa-AIZ5dkoB> [ultimo accesso: 16 giugno 2026].
- Orlandi R., (2023), *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in Dir. pen. proc., 1/2023, pp. 87-96.
- Parlato L., (2025), *La giustizia riparativa e due nodi da sciogliere: il mancato avviso sull'accesso ai programmi e l'impugnabilità del diniego al loro avvio*, in "Archivio Penale Web", pp. 1- 34.
- Parisi F., (2014), *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in "Diritto penale contemporaneo", Milano, pp. 1-30.
- Parisi F., (2025), *Giustizia riparativa e sistema penale*, Giappichelli, Torino.
- Parisi F., (2026), *Un'attenuante senza vittima e senza «esito riparativo»?* , in "Foro italiano", II, pp. 321-328.
- Passafiume S., (2025), *Osservatorio Contrasti giurisprudenziali - Ricorso per cassazione e ordinanza ex art. 129- bis c.p.p.*, in "Diritto Penale e Processo", Milano, n. 5/2025, pp. 600-602.
- Pedro S. M., (2024a), *Diniego di accesso al programma di giustizia riparativa: note critiche in margine a una recente pronuncia della Corte di Cassazione*, in "MediaRes", n. 2 (2024), pp. 27-44.
- Pedro S. M., (2024b), *La giustizia riparativa attraverso la mediazione con vittima surrogata: pericolo di un uso utilitaristico degli incontri riparativi?*, in "MediaRes", n. 2 (2024), pp. 239-264.
- Pelissero M., (2022), *Oltre la riforma Cartabia. Le prospettive della rieducazione nello sviluppo del sistema sanzionatorio*, in A. Menghini – E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 13-32.
- Reggio F., (2010), *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice: Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano.
- Reggio F., (2020), *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in C. Sarra – F. Reggio (a cura di), *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova, pp. 11-100.
- Reggio F., (2022), *L'emergere di modelli consensuali e conciliativi in alternativa al diritto giudiziale. Prospettive contemporanee*, in S. Fuselli – P. Moro (a cura di), *Al principio. Invito alla filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano, pp. 413-418.
- Reggio F., (2023), *La sfida di ogni riforma: dalle paper rules alle real rules. Un'introduzione a MediaRes 1/2023*, in "MediaRes", n. 1 (2023), pp. 1-7.
- Reggio F., (2025), *Justice as Reparation: Rediscovering Some Theoretical Contributions from the Italian Legal Philosophy*, in F. Reggio – B. Pali (a cura di), *Widening the Restorative Lens*, Brill–De Gruyter, Leida, pp. 48-79.
- Ruggiero R.A., (2025), *Sub art. 129-bis c.p.p.*, in G. Conso – V. Grevi – L. Giuliani – G. Illuminati (a cura di), *Commentario breve al Codice di procedura penale*, Wolters Kluwer-CEDAM, Padova, pp. 441-449.
- Soulou K., (2023), *Should we avoid the terms 'justice' and harm when promoting restorative justice to jurists of the Romano-Germanic legal tradition?*, in "MediaRes", n. 1 (2023), pp. 46-64.
- Taruffo M., (1992), *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano.

- Vico G., (1999), *Scienza nuova*, in A. Battistini (a cura di), *Opere*, Mondadori, Milano.
- Virga V., (2025), *L'«incidenza significativa» presupposto dell'impugnabilità delle ordinanze di diniego all'accesso dei programmi di GR per i reati procedibili a querela soggetta a remissione*, in "Processo penale e giustizia", Milano, n. 2/2025, pp. 207-222.
- Virga V., (2026), *Tra giusto processo e pena «controversiale», le Sezioni unite "tesaurizzano" l'innesto della giustizia riparativa nell'ordinamento processuale*, in "Foro italiano", 2026, pp. 225- 247.
- Walgrave L., (2023), *Concerns about the meaning of 'restorative justice'. Reflections of a veteran*, in "The International Journal of Restorative Justice", Eleven, L'Aia, 6, fasc. 3, pp. 353-369.
- Walgrave L., (2008), *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*, Willan Publishing, Cullompton.
- Wood W. – Suzuki M., (2016), *Four Challenges in the Future of Restorative Justice*, in "Victims & Offenders", Vol. 11, Issue 1, pp. 149-172.
- Wood W. – Suzuki M., (2020), *Are Conflicts Property? Re-Examining the Ownership of Conflict in Restorative Justice*, in "Social & Legal Studies", Vol. 29, Issue 6, pp. 903-924.
- Zehr H., (1990a), *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, 1990 (ed. it. *L'abc della giustizia riparativa*, Bari, 2006, 181 ss.).
- Zehr H., (1990b), *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, Scottsdale.
- Zehr H., (2015), *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York.